SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle comunicazioni

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2008.

Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 71, comma 1-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Acquisito l'avviso tecnico del CNIPA;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2007;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di cui all'allegato A.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, 1° aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 348

ALLEGATO A

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159. Si intende, inoltre, per:

a) «Codice», il Codice dell'amministrazione digitale;

b) «Regole tecniche», le disposizioni di cui al presente decreto;

c) «Commissione», la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'art. 79 del Codice;

d) «CNIPA», il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

e) «fornitori qualificati», i soggetti di cui all'art. 82 del Codice, che hanno ottenuto la qualificazione ai sensi del Regolamento per la qualificazione dei fornitori del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dall'art. 87 del Codice;

f) «Amministrazioni», le amministrazioni che partecipano al SPC, secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del Codice;

g) «Amministrazioni centrali», le Amministrazioni comprese tra quelle previste all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

h) «Amministrazioni territoriali», le Amministrazioni non comprese tra quelle previste all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

i) «reti territoriali», le infrastrutture e le regole condivise da un insieme di Amministrazioni territoriali al fine di erogare servizi di connettività. Ai fini del presente decreto sono considerate reti territoriali le reti regionali;

i-bis) «reti di rilevanza nazionale», le reti di interesse nazionale individuate dalla Commissione;

j) «Community Network», la rete territoriale istituita da una disposizione normativa regionale che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto;

k) «dominio», l'insieme delle risorse (infrastrutture, hardware, software, procedure, dati, servizi) e delle politiche che ricadono sotto la responsabilità di una specifica organizzazione (Amministrazione, fornitore, ecc). Un dominio può essere scomposto in più «sottodomini»;

l) «infrastrutture condivise», l'insieme delle risorse del SPC (componenti hardware e software, regole, documenti, servizi) gestite dal CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Codice, comprese le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse al fine di consentire la connettività, l'interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa in sicurezza tra le Amministrazioni su tutto il territorio nazionale;

m) «Qualified eXchange Network/QXN», la componente delle infrastrutture condivise che realizza l'interconnessione delle reti dei fornitori qualificati dei servizi di connettività del SPC e delle Community Network;

n) «Nodo di interconnessione VoIP (NIV-SPC)», la componente delle infrastrutture condivise che realizza l'interconnessione delle Amministrazioni aventi uno o più domini VoIP connessi al SPC;

o) «Centro di Gestione SPC (CG-SPC)», la componente delle infrastrutture condivise preposta alla gestione delle risorse di cui alle lettere *m)* ed *n)*, all'erogazione di servizi di sicurezza per le finalità di cui all'art. 11, comma 3, nonché al monitoraggio dei fornitori qualificati SPC di connettività e dei soggetti deputati alla gestione delle risorse condivise di connettività;

p) «SPCoop», il sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC;

q) «servizi di connettività», l'insieme logico dei servizi SPC per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia, attraverso i quali viene attivato anche lo scambio di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;

r) «SICA», servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso, l'insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC;

s) «servizio telematico», l'insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate attraverso un sistema di comunicazione accessibile anche in internet;

t) «servizio applicativo», l'insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate o fruite da una Amministrazione attraverso la Porta di Dominio;

u) «servizio applicativo composto», il servizio applicativo «multi-ente», risultato della cooperazione di più Amministrazioni, le quali concorrono, ognuna per la parte di propria competenza, all'automazione di un processo inter-amministrazione, sulla base delle specifiche definite nell'ambito dell'accordo di cooperazione;

v) «dominio applicativo», l'insieme dei servizi applicativi erogati sotto la diretta responsabilità di un'Amministrazione;

w) «dominio di cooperazione», il coordinamento tra domini applicativi facenti capo a più Amministrazioni che cooperano per l'erogazione di uno o più servizi applicativi composti, al fine di automatizzare uno o più procedimenti amministrativi;

x) «accordo di servizio», la convenzione tra erogatore e fruitore del servizio applicativo, redatta in formato XML e resa pubblica attraverso le infrastrutture condivise del SPC, che descrive l'oggetto del servizio e le relative modalità di erogazione e fruizione;

y) «accordo di cooperazione», la convenzione, redatta in formato XML e resa pubblica attraverso le infrastrutture condivise del SPC, che richiama gli accordi finalizzati all'erogazione dei servizi applicativi facenti parte del dominio di cooperazione, descrive i contenuti dei servizi composti e coordinati e le relative modalità di coordinamento;

z) «porta di dominio», unico componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;

aa) «IPA», indice delle pubbliche amministrazioni, struttura informativa appartenente alle infrastrutture nazionali condivise che contiene strutture organizzative, riferimenti ai servizi telematici e di posta elettronica, Aree organizzative omogenee e relative caselle di posta elettronica certificata;

bb) «autorizzazione», l'insieme di attività che consentono l'accesso ad un servizio o una risorsa a chi, preventivamente identificato o autenticato, possiede gli attributi o il ruolo necessario;

cc) «autorità di identificazione», la struttura che consente l'identificazione di un soggetto attraverso le modalità previste dall'art. 66 del Codice;

dd) «autorità di autenticazione», la struttura che consente l'autenticazione in rete di un soggetto o di un sistema informatico o di un servizio, come definita dall'art. 1, lettera *b)* del Codice;

ee) «autorità di attributo e ruolo», la struttura che ha la potestà di attestare attributi e ruoli ai fini dell'erogazione di un servizio;

ff) «ontologia di dominio», rappresentazione formale di concetti e relazioni tra gli stessi riferiti ad un ambito tematico;

gg) «Busta e-Gov», protocollo di comunicazione tra servizi applicativi basato sullo standard SOAP;

hh) «Organismi di attuazione e controllo», il CNIPA a livello nazionale, cui compete, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice, la gestione delle risorse condivise del SPC e delle strutture operative preposte al controllo ed alla supervisione delle stesse, e, ai sensi del comma 2, la progettazione, realizzazione ed evoluzione del SPC secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformità alle presenti Regole tecniche, nonché la responsabilità di assicurare che i servizi erogati dai fornitori qualificati rispettino i requisiti di qualità e sicurezza del SPC; ovvero le regioni per il relativo ambito di competenza, secondo un modello federato e policentrico;

ii) «CERT-SPC-C» (Computer Emergency Response Team del Sistema pubblico di connettività Centrale), la struttura collocata presso il CNIPA che è referente centrale per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione, la raccolta dati e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando l'applicazione di metodologie coerenti ed uniformi in tutto il sistema da essa controllato per la gestione degli incidenti;

jj) «CERT-SPC-R» (Computer Emergency Response Team del Sistema pubblico di connettività a livello Regionale), la struttura collocata presso le regioni che è referente territoriale per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione, la raccolta dati e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando l'applicazione di metodologie coerenti ed uniformi in tutto il sistema da essa controllato (fornitori qualificati SPC iscritti negli eventuali elenchi regionali) per la gestione degli incidenti.

Art. 2.

Obiettivi e finalità

1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 71 comma 1-bis del Codice, definisce le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività (SPC).

Art. 3.

Documenti tecnici integrativi

1. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo, per il relativo ambito di competenza, emanano i documenti tecnici di cui all'art. 13 nel rispetto delle presenti Regole tecniche, degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 79 del Codice e dei regolamenti di cui all'art. 87 del Codice medesimo.

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento

1. I principali standard di riferimento per la realizzazione dei servizi del SPC sono indicati nelle presenti Regole tecniche e nei documenti tecnici previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Compatibilità operativa degli standard

1. La Commissione, avvalendosi degli Organismi di attuazione e controllo, assicura, in funzione dell'evoluzione tecnologica, la coerenza operativa degli standard così come previsti nelle presenti Regole tecniche ed in ogni altro documento predisposto ai sensi del presente decreto, dando tempestiva informazione delle eventuali variazioni ai soggetti interessati, anche attraverso pubblicazione per via telematica.

TITOLO II

PRINCIPI NORMATIVI DEL SPC

Art. 6.

Principi generali del SPC

1. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dell'art. 73 del Codice, ed in particolare dei principi generali indicati nel comma 3 del medesimo art. 73.

Art. 7.

Finalità del SPC

1. Il SPC persegue le finalità indicate nell'art. 77 del Codice.

2. Lo scambio di documenti informatici tra i soggetti di cui all'art. 75 del codice mediante l'utilizzo di servizi applicativi interoperabili e cooperanti nel rispetto delle presenti regole, costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

Art. 8.

Ricognizione dei ruoli e responsabilità delle Amministrazioni che partecipano al SPC

1. I compiti delle Amministrazioni nell'ambito del SPC, sono definiti dalle disposizioni contenute negli articoli 78, 81 e 83 del Codice.

2. Le responsabilità relative alla realizzazione e gestione del SPC, secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformità alle presenti Regole tecniche, sono attribuite al CNIPA ed alle regioni, per i rispettivi ambiti di competenza.

3. In attuazione delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 78 del Codice, le Amministrazioni, secondo la propria autonomia e responsabilità, sviluppano, gestiscono e rendono disponibili servizi applicativi nell'ambito del SPC anche mediante l'accesso e lo scambio delle informazioni e dei dati di propria competenza, nel rispetto delle presenti regole tecniche.

4. Ai sensi dell'art. 79 del Codice ed in relazione alle disposizioni richiamate dal comma 3 dell'art. 73, la responsabilità relativa alla evoluzione del SPC, è attribuita alla Commissione, con il supporto degli Organismi di attuazione e controllo nell'ambito delle competenze stabilite dal Codice.

5. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, realizza e gestisce, per un periodo pari almeno a due anni, le infrastrutture condivise per le Amministrazioni, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del Codice

6. L'Amministrazione territoriale gestisce e realizza le proprie infrastrutture, ovvero le infrastrutture ubicate nel territorio di competenza ed eventualmente condivise con altre Amministrazioni, assicurando, per le finalità del SPC, l'interazione con le infrastrutture condivise a livello nazionale nel rispetto delle presenti regole tecniche .

7. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo per i relativi ambiti di competenza, assicurano la supervisione, il controllo e la verifica delle prestazioni erogate dai fornitori qualificati, affinché siano rispettati i requisiti di qualità e di sicurezza del SPC ed i requisiti di qualificazione previsti dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori, ai sensi degli articoli 79, 81 ed 83 del Codice.

Art. 9.

Sviluppo federato, policentrico e non gerarchico del sistema

1. Lo sviluppo del SPC è realizzato secondo un disegno unitario e conforme alle presenti Regole tecniche. A tal fine le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Codice, predispongono le infrastrutture e realizzano i servizi applicativi in ambito SPC, in modo che sia assicurato il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le Amministrazioni centrali, regionali e locali e promossa l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le Amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. La Commissione, definisce gli indirizzi e promuove gli standard di riferimento per il disegno dell'architettura generale e dell'architettura delle componenti del SPC in base agli articoli 79 ed 81 comma 1 del Codice.

3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle presenti Regole tecniche e degli indirizzi della Commissione, definiscono e provvedono ad aggiornare, secondo le necessità, l'architettura generale e l'architettura delle componenti del SPC.

4. Gli Organismi di attuazione e controllo, al fine di consentire lo sviluppo del SPC, sulla base di un disegno unitario realizzato in modo federato, secondo gli indirizzi della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, svolgono anche attività di supporto alle pubbliche amministrazioni. In tal senso i medesimi Organismi coadiuvano la predisposizione di soluzioni tecniche funzionali anche alla riorganizzazione e reingegnerizzazione dei processi, che risultino compatibili con la cooperazione applicativa ai sensi all'art. 78 comma 1 del Codice.

5. L'interazione tra le Amministrazioni mediante servizi applicativi, nell'ambito del SPC, finalizzata allo svolgimento di procedimenti amministrativi soggettivamente complessi, è paritetica e non gerarchica, ai sensi dell'art. 73, comma 3, lettera *a)* del Codice.

Art. 10.

Economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa

1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi e le indicazioni della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, progettano e realizzano, anche attraverso la stipula dei contratti quadro di cui all'art. 83 del Codice, gli interventi che facilitino e sostengano lo sviluppo di servizi di rete, di interoperabilità e di cooperazione applicativa tra le Amministrazioni che utilizzano il SPC. A tal fine, attuano misure che favoriscano, in particolare:

a) la comunicazione tra le Amministrazioni e nell'ambito delle stesse, tramite tecnologie e strumenti di comunicazione per soddisfare le accresciute esigenze di mobilità dei propri operatori e conseguire risparmi di spesa, ovvero avviare o estendere pratiche di videocomunicazione collaborativa, telelavoro, teleconferenza, nel rispetto dell'art. 83 del Codice;

b) la reingegnerizzazione e l'automazione dei processi svolti dalle Amministrazioni e tra le stesse;

c) l'accesso ai servizi attraverso sistemi di autenticazione distribuiti e federati, al fine di gestire con maggiore efficienza identità digitali e ruoli attribuiti e certificati dalle autorità di autenticazione e dalle autorità di attributo e ruolo;

d) l'integrazione delle informazioni attraverso una rappresentazione semantica condivisa.

2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, supportano le amministrazioni nella definizione degli accordi di servizio e cooperazione e ne verificano la corretta attuazione tecnica.

Titolo III

ARCHITETTURA DEL SPC

Art. 11.

Architettura generale

1. In considerazione delle finalità di cui all'art. 77 del Codice, il SPC è strutturato secondo una architettura concettuale a più livelli:

a) Il livello d'interconnessione e comunicazione tra le Amministrazioni e nell'ambito di una stessa Amministrazione, realizzato attraverso una componente di connettività, che include servizi di trasporto, per la trasmissione, secondo il protocollo IP, di dati, immagini e fonia, nonché servizi di interoperabilità di base, attraverso i quali viene attivata la trasmissione di informazioni o di documenti informatici. La condivisione a livello nazionale, da parte delle Amministrazioni interconnesse, di infrastrutture di connettività, garantisce omogeneità ed uniformità di prestazioni da parte dei fornitori qualificati, consentendo lo sviluppo del SPC secondo un disegno unitario;

b) Il livello d'interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni aderenti al SPC, che include servizi di interoperabilità evoluta per la circolazione e lo scambio di dati ed informazioni tra le PA e tra le stesse ed i cittadini, nonché servizi di cooperazione applicativa, costituenti l'infrastruttura del SPCoop per il coordinamento e la sicurezza a livello applicativo, che favoriscono la realizzazione e l'interoperabilità di servizi per le finalità di cui all'art. 7. I servizi e le infrastrutture di connettività di cui alla lettera *a)* forniscono funzionalità di connessione e trasporto IP attraverso le quali sono veicolati i servizi di questo livello, ai sensi dell'art. 77 del codice.

c) Il livello dei servizi applicativi e telematici resi disponibili attraverso il SPC.

2. Il funzionamento e la gestione dei servizi applicativi di cui al comma 1 lettera *c)* si basano sulla condivisione, da parte delle Amministrazioni cooperanti, di servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (SICA), costituiti dai servizi di cooperazione applicativa di cui al comma 1 lettera *b)* ed articolati in una componente di livello generale, condivisa a livello nazionale, alla quale, eventualmente, si raccordano ulteriori componenti federate distribuite (SICA secondari). I SICA realizzano la pubblicazione degli accordi di servizio e degli altri elementi della cooperazione applicativa di cui all'art. 20, necessaria ai fini dell'accesso ai servizi, nonché della validità degli scambi documentali e dei dati in base alle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 3, 51 e 76 del Codice.

3. Dal punto di vista della sicurezza, l'intero SPC si configura come un dominio affidabile (trusted), costituito da una federazione di domini affidabili basata su mutue relazioni organizzative e tecnologiche di tipo fiduciario. La componente di sicurezza del SPC è trasversale alle componenti di connettività e di interoperabilità e cooperazione applicativa; include l'insieme delle misure organizzative, dei servizi e delle infrastrutture realizzate a livello centrale (dominio di interconnessione) ed a livello di singola Amministrazione (dominio interno), in conformità alle presenti Regole tecniche. Per quanto concerne le componenti di sicurezza finalizzate all'accesso ai servizi applicativi e telematici, allo scopo di garantire l'aggiornamento, la veridicità e l'affidabilità dell'intero insieme di informazioni che caratterizzano la cooperazione applicativa, sono assicurati, in particolare: il riconoscimento dei soggetti abilitati ad operare in SPC e delle componenti SPCoop (porte di dominio, servizi applicativi, servizi infrastrutturali - SICA), nonché la gestione delle identità digitali e dei ruoli su base federale.

Art. 12.

Componenti logiche del SPC

1. Sulla base della descrizione dell'architettura generale di cui al precedente articolo, il SPC è articolato nelle seguenti componenti logiche:

a) Servizi di connettività. Includono i servizi di trasporto ed i servizi di interoperabilità di base. Consentono la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici nell'ambito di una stessa Amministrazione (ambito Intranet), tra diverse Amministrazioni (ambito Infranet), tra singole Amministrazioni ed utenti esterni ad esse (ambito Internet);

b) Servizi di interoperabilità e cooperazione. Includono i servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa per le amministrazioni ed i servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa. I servizi di interoperabilità evoluta consentono la comunicazione a livello applicativo tra le amministrazioni e con il mondo esterno e comprendono servizi di messaggistica, videoconferenza e sviluppo di servizi web accessibili in modalità multicanale. I servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni consentono lo sviluppo delle Porte di Dominio e l'integrazione di servizi applicativi. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa consentono, in particolare: la registrazione e pubblicazione degli Accordi di servizio e degli Accordi di cooperazione, degli schemi di dati, metadati ed ontologie di dominio; la gestione su base federata delle identità digitali di cui all'art. 22, ai fini dell'autenticazione ed autorizzazione di soggetti e servizi abilitati ad operare sul SPC; il supporto alla qualificazione di componenti architetturali SPCoop quali le Porte di Dominio ed i servizi di Registro SICA secondari; ogni altra funzionalità che permetta di realizzare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa in ambito SPC;

c) Infrastrutture condivise. Includono:

i. la Qualified eXchange Network (QXN), per la quale transita tutto e solo il traffico dati scambiato tra fornitori qualificati di connettività per conto delle Amministrazioni aderenti al SPC. La QXN non è attraversata dal traffico Intranet o Infranet tra sedi collegate alla rete di uno stesso fornitore, né dal traffico Internet tra un'Amministrazione ed un soggetto non collegato al SPC, né dal traffico tra soggetti non collegati al SPC;

ii. ogni infrastruttura che realizza l'interconnessione tra domini di Amministrazioni connesse al SPC, quale il Nodo di Interconnessione VoIP (NIV-SPC);

iii. il Centro di Gestione SPC (CG-SPC) di cui alla lettera *o)* dell'art. 1;

iv. il Centro di Gestione dei servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (CG-SICA), che include l'insieme di componenti di livello generale (hardware, software, documenti, servizi) preposte all'erogazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*. Tale centro svolge anche funzioni di supporto per la qualificazione di porte di dominio e di eventuali servizi infrastrutturali SICA federati di livello secondario e fornisce alla Commissione gli elementi per la valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi SICA;

v) ogni altra componente di interesse comune delle Amministrazioni realizzata per consentire le finalità del SPC.

d) Servizi di sicurezza. Includono l'insieme di servizi e le relative infrastrutture utilizzate per implementare l'architettura di sicurezza del SPC, onde conseguire le finalità di cui all'art. 11, comma 3.

2. Le regioni possono definire, per la parte di competenza, una diversa attuazione delle componenti logiche di cui al comma 1 nel rispetto della architettura generale del SPC e delle presenti Regole tecniche, garantendo gli stessi livelli di qualità e sicurezza su tutto il territorio nazionale, nonché equivalenti modalità di accesso e fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese.

3. Le regioni definiscono con il CNIPA appositi protocolli d'intesa, periodicamente aggiornati, da portare all'approvazione della Commissione, nei quali vengono definite le modalità organizzative e tecniche con cui vengono garantiti i livelli di servizio e di sicurezza del SPC. Le Community Network fanno parte integrante del SPC operando secondo i criteri di qualità e sicurezza previsti nelle presenti Regole tecniche.

4. Le Amministrazioni responsabili delle reti di rilevanza nazionale possono definire con il CNIPA appositi protocolli d'intesa periodicamente aggiornati, da portare all'approvazione della Commissione, nei quali vengono definite le modalità organizzative e tecniche con cui vengono garantiti i livelli di servizio e di sicurezza del SPC.

5. La Commissione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, su proposta degli Organismi di attuazione e controllo, approva l'ampliamento, la modifica, la riorganizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle componenti di cui al comma 1, in relazione alla evoluzione tecnologica, al mutare delle esigenze delle Amministrazioni o al variare del quadro normativo di riferimento del SPC.

6. Le eventuali componenti logiche federate e distribuite dei servizi SICA, di cui all'art. 11 comma 2, sono realizzate per specifiche esigenze di gestione e comunque sulla base di criteri di economicità ed efficienza che privilegino il riuso e la condivisione di infrastrutture fra più Amministrazioni.

Art. 13.

Definizione dell'architettura e sua evoluzione

1. Sulla base della definizione di cui all'art. 73, comma 2, del Codice, il SPC è un sistema che evolve in funzione:

a) delle esigenze di cooperazione delle Amministrazioni;

b) del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) della necessità di diminuire i costi sostenuti dalle Amministrazioni per l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;

d) dell'evoluzione tecnologica delle soluzioni informatiche e dei sistemi di comunicazione;

e) del mutare dei rischi e dei requisiti di sicurezza del patrimonio informativo e dei sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione;

f) del mutare delle esigenze organizzative delle amministrazioni;

g) delle esigenze di partecipazione ed integrazione a livello europeo.

2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, curano la realizzazione dell'architettura e formulano proposte alla Commissione medesima per l'evoluzione del SPC.

3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle proprie competenze ed in conformità alle presenti Regole tecniche, predispongono idonea documentazione che esplicita quanto contenuto nelle disposizioni di cui al Titolo IV, da sottoporre all'approvazione della Commissione. In particolare, la predetta documentazione descrive e precisa quanto segue:

a) l'architettura generale del SPC;

b) l'architettura delle componenti del SPC, ovvero dei servizi di connettività, delle infrastrutture condivise, dei servizi di interoperabilità e cooperazione, dei servizi di sicurezza e di ogni altra componente definita nell'ambito dell'architettura del SPC per consentire le finalità di cui all'art. 77 del Codice;

c) le specifiche ed i requisiti delle componenti di cui alla precedente lettera *b)*, comprese, ove disponibili, implementazioni di riferimento sviluppate con codice sorgente aperto, secondo le indicazioni della Commissione;

d) gli standard e le norme tecniche di riferimento;

e) i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di connettività SPC, con riferimento in particolare alla qualità del servizio (QoS), alla banda larga, al dominio di interconnessione, al dominio interno di un'Amministrazione e al dominio dei servizi erogati dai fornitori qualificati;

f) i criteri e le specifiche tecniche di dettaglio che devono essere soddisfatti nella progettazione, realizzazione, sviluppo ed erogazione dei servizi di cooperazione applicativa SPC;

g) i contenuti minimi obbligatori e la composizione di un Accordo di Servizio o di Cooperazione; l'identificazione, secondo uno specifico schema di nomenclatura, di tutti gli elementi (Accordi di Servizio, soggetti, caratteristiche dei servizi, ecc.) che intervengono nel processo di cooperazione applicativa;

h) la descrizione e le modalità di erogazione dei servizi applicativi e telematici;

i) le modalità che i fornitori qualificati devono seguire per documentare i loro progetti e dimostrare la conformità del modello di funzionamento dei servizi ai citati requisiti;

j) le misure minime di sicurezza che dovranno essere adottate.

4. La documentazione di cui al comma 3 è aggiornata dagli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle proprie competenze, in relazione all'evoluzione del SPC, è soggetta ad apposita licenza d'uso ed è pubblicata dalla Commissione per via telematica.

TITOLO IV

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 14.

Servizi di connettività, trasporto ed interoperabilità di base

1. Il SPC consente la connessione delle Amministrazioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) i servizi di connettività sono caratterizzati da parametri oggettivi, indipendenti dalle infrastrutture tecnologiche utilizzate per l'erogazione, permettendo di ottenere l'equivalenza dei servizi in termini di funzionalità, livelli di qualità e garanzie di sicurezza, pur lasciando ai fornitori la libertà delle scelte tecnologiche;

b) le Amministrazioni possono usufruire dei servizi di connettività con caratteristiche differenziate, commisurate alle effettive esigenze. Sono, pertanto, previste più classi di servizio, con prestazioni differenziate in funzione delle caratteristiche del traffico che deve essere supportato.

2. Il SPC consente, inoltre, la connessione alle Amministrazioni in modo sicuro attraverso la rete Internet o, previa autorizzazione della Commissione, attraverso le reti di enti nazionali ed internazionali.

3. I servizi di trasporto sono basati sul protocollo IP e conformi alle normative internazionali di riferimento IETF applicabili.

4. I collegamenti fra le sedi di una o più Amministrazioni (ambito Intranet/Infranet) sono generalmente realizzati in Virtual Private Network (VPN) o con meccanismi equivalenti dal punto di vista della sicurezza.

5. I collegamenti alla rete dei fornitori possono essere realizzati in modalità «always-on» mediante tecnologie che consentono accessi permanenti (xDSL, SDH, ecc.), in modalità «dial-up» mediante tecnologie che consentono accessi a commutazione di circuito (PSTN, ISDN, ecc.), in modalità «wireless» mediante tecnologie che consentono accessi basati su trasmissioni in radio frequenza (ad esempio GPRS, WI-FI, link via satellite bidirezionale su canale condiviso e non, ecc.) ovvero mediante nuove tecnologie eventualmente disponibili in futuro.

6. I servizi di trasporto sono in grado di garantire caratteristiche differenziate per il trasferimento dei pacchetti IP in funzione del traffico trasportato, a seconda che debbano essere impiegati per l'erogazione di servizi standard, di servizi in tempo reale, di servizi in tempo differito, o di servizi interattivi.

7. L'accesso ad ogni servizio è realizzato attraverso un Punto di Accesso al Servizio, messo a disposizione e gestito dal fornitore, costituito da una o più interfacce fisiche che caratterizzano il servizio e sono prese a riferimento per le misure di qualità.

8. Ad ogni Amministrazione è consentita la fruizione di servizi di fonia di base e supplementari su infrastrutture di trasporto basate sul protocollo IP (VoIP), secondo gli standard di riferimento definiti nella documentazione di cui all'art. 13. Il SPC consente, sulla base delle esigenze della singola Amministrazione, la connessione alla rete telefonica pubblica (PSTN) e l'integrazione rispetto alle infrastrutture pre-esistenti, sia per quanto riguarda la rete IP (piano di indirizzamento, presenza di Network Address Translation, presenza di proxy a livello applicativo), sia per quanto riguarda la rete di telefonia privata TDM (piano di numerazione dei derivati telefonici).

9. I servizi di interoperabilità di base consentono l'interconnessione tra diversi domini a livello applicativo per lo scambio di messaggi di posta elettronica utilizzando i protocolli ammessi dalle politiche di sicurezza definite nelle presenti Regole Tecniche e nella documentazione di cui all'art. 13, nonché ammissibili dalle politiche d'uso delle singole Amministrazioni e conformi alla Internet Protocol Suite così come definita dall'IETF.

10. Al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle risorse attraverso le infrastrutture condivise, è consentito il transito di unità dati ICMP ed SNMP attraverso gli apparati usati per l'erogazione dello specifico servizio oggetto di misura, nonché l'accesso in lettura alle Management Information Base (MIB) degli apparati utilizzati, fatte salve ulteriori metodologie individuate dalla Commissione.

Art. 15.

Servizi per l'interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa

1. Il SPC consente l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra diverse Amministrazioni nel rispetto delle presenti regole tecniche, delle specifiche contenute nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3, nonché dei seguenti principi:

a) preservare l'autonomia delle singole Amministrazioni, garantendo al tempo stesso ai diversi sistemi di interoperare fra loro per erogare servizi integrati agli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 5;

b) permettere l'integrazione dei processi, dei procedimenti e dei dati di Amministrazioni diverse, coinvolte nelle procedure interamministrative, assicurando che ciascuna Amministrazione mantenga la responsabilità dei servizi da essa erogati e dei dati da essa forniti;

c) permettere che, in caso di informatizzazione di procedimenti amministrativi che includono servizi riconducibili alla responsabilità di più Amministrazioni, una sola Amministrazione assuma (per legge, per delega concordata, ecc.), la responsabilità complessiva nei confronti dell'utente finale;

d) permettere agli utenti finali di avere una visione integrata di tutti i servizi di ogni amministrazione pubblica centrale e locale, indipendente dal canale di erogazione (multicanalità) e favorendo il multilinguismo;

e) valorizzare la specificità di ogni soggetto erogatore di servizi, assicurando al contempo uniformità di interazione e certezza nella identificazione degli attori dell'interazione.

2. I servizi di interoperabilità evoluta consentono:

a) lo scambio di messaggi di posta elettronica, sulla base dello standard SMTP per i messaggi di tipo testuale, MIME S/MIME per i messaggi crittografati e firmati digitalmente, DSN nel caso siano richieste informazioni relative alla trasmissione dei messaggi, con accesso multicanale ed autenticato ai messaggi ed alle caselle postali, nonché di standard internazionali e specifiche pubbliche comunemente riconosciute, come individuate nella documentazione di cui all'art. 13;

b) lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata», nel rispetto delle regole tecniche e degli standard di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie recanti «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

c) la comunicazione e la collaborazione in tempo reale ed in modalità interattiva fra utenti dislocati remotamente, attraverso strumenti di video-conferenza accessibili dalle singole postazioni di lavoro o da apposite postazioni condivise;

d) la fruizione di applicazioni telematiche multicanale, che favoriscano la comunicazione asincrona tra amministrazioni e con cittadini ed imprese, sviluppate sulla base delle Raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C) in materia di tecnologie Web e nel rispetto della normativa vigente in tema di accessibilità (legge 9 gennaio 2004, n. 4 e decreto ministeriale 8 luglio 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie).

3. I servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni consentono la gestione di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei servizi applicativi finalizzata all'interazione sul SPC ed, in particolare, comprendono:

a) lo sviluppo e la gestione della porta di dominio, nella configurazione adeguata alle strutture ed all'organizzazione dei sistemi informatici delle singole Amministrazioni e nel rispetto delle presenti Regole tecniche e della documentazione di cui all'art. 13;

b) l'integrazione e l'esercizio di servizi applicativi su SPC, attraverso lo sviluppo, l'adeguamento e la composizione degli stessi, secondo gli Accordi di servizio e di cooperazione, nonché la pubblicazione di questi ultimi mediante i SICA. I servizi applicativi sviluppati devono essere caratterizzati da riusabilità, modularità ed integrabilità e devono essere realizzati in conformità al paradigma Web Services definito dal World Wide Web Consortium (W3C), nel rispetto delle presenti Regole tecniche e della documentazione di cui all'art. 13.

4. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa (SICA) permettono la cooperazione fra i servizi applicativi delle Amministrazioni, consentendo in particolare:

a) la gestione degli Accordi di Servizio e degli Accordi di Cooperazione attraverso il Servizio di Registro SICA. Il servizio offre funzionalità per l'accesso, la registrazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la ricerca degli Accordi di Servizio e di Cooperazione, nonché, attraverso l'integrazione con l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la gestione delle informazioni relative alle entità organizzative (amministrazioni pubbliche e relative strutture organizzative, indirizzi di posta elettronica certificata ed Aree Organizzative Omogenee) che operano nell'ambito del SPC e dei servizi telematici da queste erogati;

b) la descrizione degli elementi semantici associati ai servizi applicativi ed alle informazioni gestite, anche ai fini dell'individuazione automatica dei servizi disponibili per l'erogazione delle prestazioni richieste, e la condivisione tra le Amministrazioni cooperanti degli schemi di dati e metadati, nonché delle ontologie di dominio, attraverso il «Servizio di Catalogo Schemi/Ontologie»;

c) la gestione su base federata delle identità digitali di cui all'art. 22 e dei ruoli funzionali associabili a tali identità, al fine di creare un insieme di relazioni di fiducia (trusted domain) fra le autorità di identificazione, di autenticazione e di attributo e ruolo, per lo scambio di credenziali di autenticazione reciprocamente garantite, utilizzabili per l'accesso e l'erogazione di servizi nell'ambito del SPC;

d) la gestione di una struttura complessa di indici (meta-directory) per la pubblica amministrazione, attraverso il «Servizio di Indice dei Soggetti» che, integrando la Rubrica della P.A. (RPA), offre l'accesso telematico in tempo reale ad elenchi relativi al personale delle Amministrazioni partecipanti al SPC, la cui pubblicazione ed aggiornamento sono a cura delle Amministrazioni stesse;

e) la gestione di certificati digitali, associati a entità diverse dalle persone fisiche (apparati hardware, servizi ed applicazioni) nell'ambito del SPC, attraverso il «Servizio di Certificazione»;

f) il supporto alla qualificazione delle porte di dominio, mediante appositi test di verifica del corretto trattamento dei messaggi, effettuati per il tramite di una porta di dominio campione;

g) il supporto alla qualificazione dei Servizi di Registro SICA di livello secondario, mediante appositi test di verifica dell'interoperabilità con il Servizio di Registro SICA federati di livello generale di cui alla lettera *a)*.

Art. 16.

Infrastrutture condivise

1. La Qualified eXchange Network (QXN), con caratteristiche e compiti simili a quelli di un Internet eXchange Point, ha una architettura geograficamente distribuita con almeno due nodi connessi tra loro con linee ridondate. I nodi della infrastruttura sono collocati presso i Neutral Access Point (NAP) pubblici già esistenti ed effettuano l'instradamento (routing) di pacchetti IP, in coerenza con i livelli di qualità e di sicurezza del SPC.

2. I servizi di trasporto erogati dai fornitori, grazie alla QXN, dovranno consentire di realizzare connessioni che supportino la qualità di servizio (QoS) e la banda garantita end to end prevista per il SPC nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, anche tra Amministrazioni afferenti a fornitori differenti.

3. La QXN eroga servizi di:

a) housing, per permettere l'alloggiamento degli apparati dei fornitori in aree protette con adeguate misure di sicurezza;

b) accesso, per la connessione degli apparati dei fornitori alla LAN interna dei nodi della QXN;

c) banda, per consentire l'accesso e il trasporto attraverso l'infrastruttura con banda garantita;

d) tempo ufficiale di rete, per permettere la sincronizzazione del tempo a tutti i fornitori e alle Amministrazioni che ne abbiano l'esigenza.

4. L'infrastruttura per l'interconnessione delle Amministrazioni aventi uno o più domini VoIP connessi al SPC, denominata Nodo di Interconnessione VoIP (NIV-SPC), supporta almeno i protocolli SIP e H.323 ed è in grado di assicurare:

a) il corretto interfacciamento tra i differenti domini VoIP delle Amministrazioni, eseguendo le necessarie conversioni nei protocolli di segnalazione e di controllo sul traffico scambiato;

b) l'instradamento tra i differenti domini VoIP delle chiamate originate o terminate all'interno dei domini VoIP;

c) servizi di IP-Centrex, comprensivi di un numero predefinito di postazioni VoIP da installare presso le Amministrazioni che ne facciano richiesta;

d) l'interconnessione dei domini VoIP IP-Centrex con il dominio della rete telefonica pubblica fissa/mobile (PSTN/PLMN).

5. Presso il Centro di Gestione dei servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (CG-SICA) operano le componenti infrastrutturali (piattaforme hardware/software e servizi) per l'erogazione dei servizi di livello generale di cui all'art. 15, comma 4.

6. Il Centro di Gestione SPC (CG-SPC), avente il ruolo di terza parte nei confronti dei fornitori qualificati e dei soggetti che, per conto del CNIPA, gestiscono le infrastrutture condivise del SPC, quali la QXN e il NIV-SPC, svolge:

a) funzioni centralizzate di sicurezza, per la cooperazione delle strutture locali di sicurezza, che includono anche la realizzazione di una Public Key Infrastructure (PKI) per l'emissione e la gestione di certificati per il funzionamento dei servizi di connettività del SPC;

b) funzioni di misurazione, raccolta e distribuzione dei dati relativi ai livelli di qualità e sicurezza dei servizi di connettività erogati dai singoli fornitori qualificati, volte a consentirne la verifica e la validazione;

Art. 17.

Modalità di connessione e di interazione con le infrastrutture condivise di connettività

1. Il Neutral Access Point (NAP) che si candida ad ospitare un nodo della QXN dovrà essere già utilizzato da almeno tre diversi operatori di telecomunicazione che offrono servizi di rete sul territorio italiano e da almeno tre Internet service provider (ISP), che non siano già connessi alla QXN attraverso altri NAP.

2. I fornitori di servizi di connettività dovranno installare a proprio carico, presso almeno un nodo della QXN, almeno due Border Router, sui quali dovrà essere convogliato il traffico SPC, in particolare il traffico scambiato tra le Amministrazioni alle quali forniscono servizi di trasporto e le Amministrazioni che utilizzano servizi di trasporto erogati da fornitori differenti.

3. I fornitori qualificati a livello nazionale dovranno connettersi ad almeno due nodi della QXN secondo le modalità di cui al comma precedente.

4. I fornitori qualificati che erogano servizi diversi dalla connettività in ambito SPC assicurano la propria connessione al SPC attraverso l'acquisizione di almeno un servizio di trasporto in ambito Infranet da uno o più fornitori qualificati di servizi di connettività SPC. Tale servizio di trasporto deve avere caratteristiche dimensionali, di qualità e di sicurezza adeguate al tipo di servizio da erogare.

5. Le Community Network assicurano la propria connessione al SPC attraverso una delle seguenti modalità:

a) istallazione, presso almeno un nodo della QXN, di almeno due Border Router, sui quali sarà convogliato tutto il traffico SPC. In tal caso la Community Network dovrà effettuare il collegamento diretto (peering) tra la propria rete e quelle attestate sulla QXN secondo le medesime modalità tecniche individuate per i fornitori qualificati;

b) l'acquisizione da uno o più fornitori qualificati di servizi di connettività di almeno un servizio di trasporto in ambito Infranet.

6. Il CG-SPC, il NIV ed ogni altra infrastruttura utilizzata per la interconnessione, ovvero per la gestione ed il monitoraggio delle risorse condivise in ambito nazionale, sono connessi al SPC attraverso almeno un servizio di trasporto in ambito Infranet, acquisito da uno o più fornitori qualificati di servizi di connettività, con capacità di banda e caratteristiche di qualità e sicurezza adeguate alle caratteristiche del traffico veicolato da e verso le infrastrutture interessate.

7. Al fine di consentire il monitoraggio dei servizi, secondo le disposizioni contenute nel Titolo VII, ciascun fornitore e ciascuna Community Network, connessa al SPC attraverso le modalità di cui al comma 5 lettera *a)*, assicura che:

a) l'infrastruttura utilizzata per l'erogazione del servizio in ambito SPC includa un sistema in grado di interfacciare il CG-SPC, ovvero ogni altra componente preposta al monitoraggio o alla gestione di risorse condivise in ambito nazionale, per consentire lo scambio di dati relativi ai parametri di qualità dei servizi, di fault, di provisioning, di informazioni di configurazione o di ogni altra informazione rilevante per la misura degli indicatori di qualità e di sicurezza del servizio, secondo le specifiche approvate dalla Commissione su proposta del CNIPA, sentite le regioni o le Community Network per i rispettivi ambiti di competenza. Le modalità di invio di tali file si basano su protocolli standard (mail, FTP, etc.), che includono meccanismi per la protezione di dati confidenziali (IPSEC, SSL, SSH);

b) tutti gli apparati usati per l'erogazione di uno specifico servizio, oggetto di misura consentono il transito di unità dati ICMP ed SNMP, nonché l'accesso in lettura alle Managment Information Base (MIB) e devono permettere l'utilizzo di ulteriori sistemi individuati dalla Commissione.

Art. 18.

Connessioni alle reti internazionali

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni di svolgere adempimenti in ambito internazionale, che richiedono l'interoperabilità con Organismi europei o trans-europei, per l'accesso ai servizi o ai dati erogati da detti Organismi, il SPC, oltre a realizzare la connessione con la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione, consente la connessione alle reti internazionali, ad esclusione di quelle pubbliche fruibili via Internet, alle quali le Amministrazioni abbiano l'esigenza di essere collegate, previa autorizzazione della Commissione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fornitore qualificato di servizi di connettività, realizza uno o più collegamenti, con caratteristiche dimensionali, di qualità e di sicurezza adeguate alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche.

Art. 19.

Modalità di utilizzo dei servizi di interoperabilità e cooperazione

1. Le Amministrazioni pubbliche e altri soggetti autorizzati, al fine di attivare i servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con altre amministrazioni, devono preventivamente accreditarsi in SPCoop. L'accreditamento avviene attraverso l'iscrizione all'IPA, secondo le procedure definite nei relativi documenti tecnici di cui all'art. 13 e prevede l'assegnazione di certificati digitali ai fini dell'identificazione delle Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni pubbliche si dotano dei servizi di interoperabilità evoluta e di cooperazione applicativa, di cui agli articoli 12 e 15, per le finalità di comunicazione, erogazione di servizi telematici e di interazione di servizi applicativi sul SPC, acquisendoli da fornitori qualificati ovvero sviluppandoli in proprio nel rispetto delle presenti Regole tecniche.

3. I servizi SICA, di cui all'art. 15, comma 4, sono utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche attraverso le proprie porte di dominio o per il tramite di specifiche modalità tecniche definite nella relativa documentazione di cui all'art. 13.

4. Gli eventuali servizi SICA federati di livello secondario sono sincronizzati con i corrispettivi servizi di livello generale secondo modalità stabilite nella citata documentazione tecnica di cui all'art. 13, la cui applicazione e conformità è garantita dagli Organismi di attuazione e controllo.

Art. 20.

Modalità per la cooperazione applicativa fra servizi

1. L'erogazione e la fruizione di servizi applicativi in SPCoop richiede che le Amministrazioni qualifichino la propria porta di dominio, secondo le procedure previste all'art. 29, allo scopo di attivare la cooperazione applicativa.

2. La cooperazione fra servizi applicativi avviene mediante lo scambio di messaggi standard, secondo il formato della Busta e-Gov definito nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3, attraverso le porte di dominio qualificate.

3. I servizi applicativi erogati dalle Amministrazioni sono descritti negli Accordi di Servizio di cui all'art. 17 del Codice. Tali Accordi sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13 e sottoscritti digitalmente, mediante i certificati digitali rilasciati in fase di accreditamento al SPCoop, dalle Amministrazioni che erogano e fruiscono dei servizi applicativi.

4. I servizi applicativi composti, erogati nell'ambito di un Dominio di cooperazione, sono descritti e definiti negli Accordi di Cooperazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *y)*. Tali Accordi sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13 e sottoscritti digitalmente dalle Amministrazioni che partecipano alla loro definizione e cooperano per l'erogazione dei servizi composti.

5. Gli schemi di dati e metadati e le ontologie di dominio utilizzati nell'ambito SPC sono pubblicati e resi disponibili dalle amministrazioni attraverso il servizio di catalogo di schemi ed ontologie, secondo le modalità descritte nella documentazione di cui all'art. 13, al fine di consentire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti, nonché l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni.

6. Il riferimento temporale relativo ai messaggi scambiati nell'ambito dell'interazione tra servizi applicativi, è contenuto nella busta e-gov. Tale riferimento può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore al decimo di minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273. Tale sincronizzazione può avvenire sulla base del tempo ufficiale di rete SPC, reso disponibile attraverso la QXN, utilizzando il protocollo NTP.

7. L'accesso ai servizi applicativi da parte delle Amministrazioni avviene attraverso l'autenticazione delle identità digitali secondo le disposizioni di cui all'art. 22.

8. L'Accordo di servizio contiene la definizione del servizio e delle relative modalità di erogazione e fruizione di seguito indicate:

a) interfaccia del servizio, intesa come insieme di operazioni offerte dal servizio medesimo;

b) punti di accesso presso cui il servizio è disponibile;

c) modalità di richiesta e relative risposte ammesse dal servizio (protocollo di conversazione);

d) semantica del servizio e delle informazioni trattate;

e) livelli di servizio garantiti;

f) requisiti e caratteristiche di sicurezza del servizio.

9. Gli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8 sono obbligatori e descritti secondo lo standard WSDL (Web Services Description Language); gli altri elementi, ove necessari, sono descritti secondo specifiche pubblicamente disponibili, concordate tra erogatore e fruitore, nel rispetto delle presenti Regole tecniche e secondo quanto definito nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3.

10. L'Accordo di cooperazione regola l'interazione tra più Amministrazioni cooperanti finalizzata all'automazione di uno o più procedimenti amministrativi, a cui le stesse amministrazioni partecipano, nonché all'erogazione dei relativi servizi applicativi composti. L'Accordo è redatto secondo quanto definito nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3 e contiene:

a) il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi applicativi componenti che concorrono alla costruzione dei servizi applicativi composti;

b) il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi applicativi composti risultato della cooperazione applicativa;

c) le modalità di cooperazione e coordinamento finalizzate all'espletamento del procedimento amministrativo, descritte in linguaggio Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL).

11. Nell'Accordo di cooperazione è individuato il soggetto coordinatore responsabile, cioè l'Amministrazione che ha il compito di assicurare l'efficacia organizzativa e tecnica della cooperazione ed il coordinamento degli adempimenti di ciascuno dei soggetti partecipanti, nonché garantire l'erogazione dei servizi applicativi composti del Dominio di cooperazione.

Art. 21.

Requisiti generali per la sicurezza del SPC

1. L'architettura di sicurezza del SPC è volta a consentire:

a) lo sviluppo del SPC come dominio affidabile (trusted), costituito da una federazione di domini di sicurezza in cui diversi soggetti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure minime definite nell'ambito del SPC, atte a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema;

b) la corretta individuazione delle responsabilità e degli ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa all'erogazione di un servizio composto in ambito SPC;

c) la salvaguardia della integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni veicolate o gestite nell'ambito del SPC, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole Amministrazioni;

d) l'attuazione delle misure minime organizzative e tecniche previste dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) l'accesso ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di autenticazione informatica.

2. La Commissione, sulla base dell'analisi dei rischi cui sono soggetti il patrimonio informativo ed i dati della pubblica amministrazione, emana le linee guida riguardanti le misure di sicurezza e gli standard da adottare.

3. Le misure di sicurezza sono volte ad assicurare reciproche garanzie tra i soggetti operanti in ambito SPC e sono commisurate, oltre che alla entità delle minacce cui è soggetto il patrimonio informativo delle Amministrazioni, alla esigenza di minimizzare i costi complessivi.

4. I documenti della Commissione che definiscono gli indirizzi strategici ed operativi per l'organizzazione e per la sicurezza fisica e logica del SPC, su proposta degli Organismi di attuazione e controllo, sono classificati e gestiti come atti coperti da «segreto d'ufficio», secondo la normativa vigente.

5. La Commissione, allo scopo di verificare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC, si avvale degli Organismi di attuazione e controllo, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per vigilare sul corretto funzionamento del sistema di sicurezza e per il mantenimento nel tempo della conformità dei requisiti di sicurezza alle specifiche di progetto per i servizi certificati. In attuazione degli indirizzi della Commissione:

a) il CERT-SPC-C e i CERT-SPC-R, di concerto con gli Organismi di attuazione e controllo, definiscono le metodologie per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando la coerenza e l'uniformità in tutto il sistema. Il CERT-SPC (CERT-SPC-C e CERT-SPC-R) svolge i seguenti compiti:

i. attività di prevenzione degli incidenti informatici, anche mediante la produzione di documenti tecnici e di bollettini di sicurezza sulle minacce e sui potenziali attacchi che potrebbero incombere sul SPC, al fine di migliorare gli standard e i livelli di sicurezza del sistema stesso e ridurre la probabilità di incidenti;

ii. analisi degli incidenti di sicurezza e delle azioni intraprese per la loro gestione al fine di proporre eventuali azioni correttive indirizzate a scongiurare il ripetersi del particolare incidente informatico;

iii. collaborazione con le analoghe strutture presenti a livello nazionale ed internazionale, nonché con le autorità di polizia competenti;

b) gli Organismi di attuazione e controllo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 13, specificano in appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza. In particolare:

i. definiscono l'architettura, i requisiti e le funzionalità di sicurezza del SPC;

ii. individuano ed attuano le metodologie per le attività di analisi e gestione del rischio;

iii. indirizzano le scelte infrastrutturali di maggior impatto, mediante la definizione degli opportuni requisiti di sicurezza;

iv. definiscono le specifiche e le convenzioni necessarie ad assicurare l'interoperabilità di ciascuna tipologia di certificati digitali utilizzabili in ambito SPC;

v) definiscono, con il supporto del CERT-SPC-C e dei CERT-SPC-R, le metodologie di gestione degli incidenti informatici e le modalità di interazione tra i vari soggetti che devono intervenire in tali eventualità.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, concorrono alla realizzazione del sistema di sicurezza, secondo le linee guida della Commissione, una struttura centrale, dedicata al coordinamento, al mantenimento ed alla verifica del livello di sicurezza minimo garantito per l'intero SPC e più strutture locali distribuite, le Unità locali di sicurezza, una per ogni dominio connesso al SPC, con analoghe funzioni limitatamente al singolo dominio. La struttura centrale del sistema di sicurezza SPC, è costituita dal CG-SPC; le Unità locali di sicurezza, sono realizzate, eventualmente, in via sussidiaria dagli Organismi di attuazione e controllo, responsabili di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza delle infrastrutture locali connesse al SPC.

7. Il CG-SPC, ha il compito di:

a) definire e predisporre le procedure operative per la gestione della sicurezza della QXN e di tutte le infrastrutture condivise di rete, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice;

b) definire e predisporre le procedure operative per la gestione della sicurezza delle altre infrastrutture di rete direttamente e indirettamente collegate, limitatamente ai profili relativi alla connessione alla QXN; alla definizione delle relative procedure operative, in conformità al modello federato, concorrono anche le Unità locali di sicurezza;

c) per le infrastrutture condivise, individuare e attuare, sentiti gli altri Organismi di attuazione e controllo per i rispettivi ambiti di competenza e sulla base delle indicazioni risultanti dall'analisi del rischio, l'insieme di misure di prevenzione e protezione organizzative, operative e tecnologiche finalizzate ad assicurare, nel rispetto della legislazione vigente, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni, delle applicazioni e delle comunicazioni ed a garantire la continuità del servizio;

d) misurare il livello di sicurezza del SPC, aggregando e correlando i dati provenienti dalle componenti distribuite del sistema di sicurezza;

e) identificare e coordinare la gestione degli incidenti di sicurezza, in collaborazione con il CERT-SPC-C, anche al fine del contenimento dei danni e del ripristino delle normali condizioni di operatività;

f) notificare alle strutture del CERT-SPC-C, secondo le modalità stabilite nei documenti di cui al comma 5, lettera *b)*, le informazioni relative agli incidenti informatici o a criticità pertinenti lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

g) fornire periodici rapporti di riepilogo alla Commissione, agli Organismi di attuazione e controllo per consentire lo svolgimento delle rispettive funzioni di competenza;

h) gestire la PKI impiegata nel SPC per l'erogazione dei servizi di sicurezza, comprensiva delle funzioni per il mutuo riconoscimento con altre PKI eventualmente in uso in SPC e conformi alle norme vigenti in materia di certificati digitali. Con riferimento a tale ambito di azione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

i. Autorità di Registrazione (AR), consistenti nell'acquisire le informazioni necessarie per l'identificazione del titolare di uno o più certificati, secondo gli attributi forniti e specificati nelle regole di registrazione e certificazione (Certification Practices Statement, CPS) stabilite dalla Commissione. Il processo di verifica della correttezza degli attributi forniti, anch'esso basato sulla politica (CPS) stabilita dalla Commissione, caratterizza il livello di sicurezza garantito sul SPC dall'Autorità di certificazione del Gestore Tecnico della PKI SPC;

ii. Autorità di certificazione (CA), responsabile di attuare i processi di certificazione, sospensione e revoca dei certificati;

iii. Gestore delle TCL (Trusted Certificate List), con il compito di raccogliere in modo sicuro i certificati digitali da distribuire, organizzare le opportune liste, autenticare le liste e distribuirle all'interno del SPC.

8. Il CG SICA di cui all'art. 16, comma 5, ha il compito di gestire la PKI impiegata per l'erogazione dei certificati digitali necessari ai servizi di cooperazione applicativa e garantire la gestione su base federata delle identità digitali di cui all'art. 22.

9. L'Unità locale di sicurezza di cui al comma 6 svolge i seguenti compiti, anche avvalendosi dei fornitori qualificati:

a) garantire, anche per il tramite di un fornitore qualificato, la realizzazione ed il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti per il domino di competenza;

b) garantire che la politica di sicurezza presso la propria organizzazione sia conforme agli indirizzi e alle politiche di sicurezza definiti dalla Commissione;

c) interagire con la struttura centrale per raccogliere, aggregare e predisporre nel formato richiesto le informazioni necessarie per verificare il livello di sicurezza del SPC;

d) notificare alla struttura centrale ed al CERT-SPC-C ed ai CERT-SPC-R, secondo le modalità stabilite, eventuali incidenti informatici o situazioni di criticità o vulnerabilità delle infrastrutture SPC locali;

e) adottare le necessarie misure volte a limitare il rischio di attacchi informatici ed eliminare eventuali vulnerabilità della rete, causate dalla violazione e utilizzo illecito di sistemi o infrastrutture della pubblica amministrazione.

10. I servizi di sicurezza applicativa, di competenza delle Amministrazioni, consentono la gestione degli aspetti relativi alla sicurezza nell'accesso ed erogazione di servizi applicativi su SPC, in particolare delle funzioni di identificazione, autenticazione ed autorizzazione degli utenti all'uso dei servizi medesimi, secondo i criteri e le modalità individuate nella documentazione di cui all'art. 13.

Art. 22.

Gestione delle identità digitali

1. Nell'ambito del SPC l'autorizzazione all'accesso ai servizi si basa sul riconoscimento delle identità digitali delle persone fisiche e dei sistemi informatici utilizzati per l'erogazione dei servizi medesimi. L'autorizzazione ricade sotto la responsabilità dell'ente erogatore e può avvalersi di meccanismi di mutuo riconoscimento nell'ambito di sistemi federati di gestione delle identità digitali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Commissione.

2. I servizi disponibili in SPC possono operare secondo diversi livelli di gestione delle identità digitali:

a) servizi che non richiedono alcuna identificazione o autenticazione;

b) servizi che richiedono l'autenticazione in rete da parte di un'autorità di autenticazione;

c) servizi che richiedono, per le persone fisiche, l'identificazione in rete da parte di un'autorità di identificazione;

d) servizi che richiedono per gli utenti, oltre all'identificazione, l'attestazione di attributi e/o ruoli, che ne qualifichino ulteriormente le funzioni e/o i poteri.

3. L'autenticazione in ambito SPC viene effettuata sotto la responsabilità dell'ente che eroga un servizio sulla base di un insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto. Tale autenticazione può essere effettuata anche per il tramite di un soggetto a ciò delegato, sulla base di un accordo di servizio.

4. L'identificazione in ambito SPC viene effettuata sotto la responsabilità dell'ente che eroga un servizio applicativo con le modalità previste dall'art. 64 del Codice. Tale identificazione può essere effettuata anche per il tramite di altro soggetto, sulla base di un accordo di servizio.

5. L'attestazione di attributi o ruoli in ambito SPC viene effettuata dal soggetto (autorità di attributo e ruolo); che, in base alle norme vigenti, ha la potestà di attestare i medesimi al fine di garantire gli opportuni livelli di sicurezza richiesti per l'erogazione di un servizio, le autorità di attributo e ruolo sono iscritte in un apposito registro, disponibile in rete, previa adesione ad uno specifico accordo di servizio definito dalla Commissione, in cui vengono descritti il livello di sicurezza e di affidabilità, nonché i protocolli standard utilizzati nell'ambito del processo di attestazione.

6. La gestione delle infrastrutture tecnologiche necessarie per l'attribuzione dei ruoli può essere delegata dall'ente erogante il servizio ad altra struttura iscritta nell'elenco, pur mantenendo la responsabilità della correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni.

7. Al fine di automatizzare ed uniformare la codifica e la verifica dei ruoli sul territorio nazionale il Ministro per le Riforme e l'Innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, pubblica per via telematica e aggiorna l'Indice nazionale dei codici dei ruoli e degli attributi, mediante l'associazione ai ruoli medesimi di un identificativo unico alfanumerico.

TITOLO V

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 23.

Documentazione operativa del SPC

1. La documentazione operativa del sistema pubblico di connettività comprende i seguenti documenti:

a) documentazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, ovvero documenti tecnici predisposti dai fornitori qualificati del SPC, in coerenza con le prescrizioni delle presenti regole tecniche ed in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli 24 e 25;

b) documentazione di collaudo: documenti di registrazione delle attività di collaudo dei servizi di cui alla lettera *a)*, predisposti secondo i criteri indicati nel successivo Titolo VI.

2. In sede di prima di prima attuazione e comunque per un periodo temporale limitato stabilito dalla Commissione, sentiti, per i rispettivi ambiti di competenza, gli Organismi di attuazione e controllo, è considerata documentazione operativa ai sensi del comma 1, quella prevista dai contratti in essere.

Art. 24.

Documentazione dei servizi del SPC

1. Il fornitore qualificato documenta tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun servizio del SPC di cui agli articoli 14, 15 e 16, tramite la documentazione di seguito indicata:

a) documenti di progettazione: documenti descrittivi dell'architettura del sistema; specifiche del servizio (specifiche di progettazione, specifiche di realizzazione, specifiche di controllo qualità, specifiche di collaudo, specifiche di erogazione del servizio); manuali (d'installazione, utente);

b) documenti di registrazione: documenti di registrazione dello stato di configurazione del servizio, e delle componenti (hardware/software, documentali) necessarie per erogare il servizio; documenti di riepilogo dei test interni eseguiti; documenti di riepilogo dei livelli di servizio erogati; documenti di riepilogo delle modifiche nel corso dell'esercizio e di gestione delle anomalie.

2. Al fine di assicurare la conduzione coordinata di un progetto relativo alla realizzazione ed erogazione di un servizio in ambito SPC, ciascun fornitore produce i documenti di pianificazione (Piano di progetto; Piano di qualità; Piano dei test; Piano di gestione dei rischi; Piano di gestione delle configurazioni) che garantiscono il corretto ed efficace sviluppo del progetto nel rispetto dei requisiti realizzativi, nonché dei tempi, dei costi e delle qualità previsti negli atti esecutivi stipulati con le Amministrazioni o con gli Organismi di attuazione e controllo.

3. I documenti di specifiche del servizio di cui al comma 1 sono predisposti in conformità alle indicazioni contenute nelle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9004 nella versione in vigore. I documenti di pianificazione di cui al comma 2, sono predisposti in conformità alle indicazioni contenute nelle norme UNI ISO 10006 e UNI ISO 10007, nella versione in vigore.

4. In sede di prima di prima attuazione e comunque entro un periodo temporale limitato stabilito dalla Commissione, sentiti, per i rispettivi ambiti di competenza, gli Organismi di attuazione e controllo, è considerata documentazione dei servizi SPC ai sensi del presente articolo, quella prevista nei contratti in essere.

Art. 25.

Documenti di registrazione dello stato di configurazione dei servizi del SPC

1. I fornitori qualificati predispongono e gestiscono per ciascun servizio erogato in ambito SPC la documentazione relativa allo stato di configurazione delle componenti dei servizi stessi al fine di consentirne l'identificazione certa ed univoca, in tutte le fasi del ciclo di vita, e di ottenerne la certificazione, secondo le disposizioni previste nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori di cui all'art. 87 del codice.

2. Ciascun fornitore cura gli adempimenti di cui al comma 1 attraverso il proprio sistema di gestione delle configurazioni che deve prevedere almeno gli ambienti logici di collaudo ed esercizio e consentire:

a) di identificare univocamente ciascuna componente del servizio, di cui si debba gestire la configurazione, individuandone: i documenti di configurazione di base (baseline), i riferimenti di versione ed eventuali altre informazioni (documenti di progettazione, specifiche tecniche, strumenti che abbiano influenza sulle specifiche tecniche; interfacce con elementi software o con l'hardware);

b) di identificare, documentare e registrare le richieste di modifica ed i conseguenti cambiamenti, dalla fase di formulazione sino alla fase di collaudo ed avvio all'esercizio della nuova componente;

c) la gestione di un Registro delle configurazioni, atto a documentare lo stato di ciascuna componente del servizio nelle diverse versioni e nelle diverse fasi del ciclo di vita. In particolare, il Registro delle configurazioni contiene almeno i seguenti elementi:

i. l'elenco delle componenti e dei relativi documenti di configurazione;

ii. la configurazione di base, costituita dal servizio collaudato e dai relativi documenti approvati, che rappresentano la definizione del servizio nel momento specifico;

iii. la configurazione in vigore, costituita dalla configurazione di base e dalle modifiche approvate, realizzate e collaudate.

TITOLO VI

CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI E QUALIFICAZIONE DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI DEL SPC

Art. 26.

Modalità di certificazione

1. I servizi del SPC sono erogati da fornitori qualificati secondo le modalità previste nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori di cui all'art. 87 del Codice. Lo stesso Regolamento prescrive le modalità di certificazione dei servizi del SPC.

2. La Commissione delibera la certificazione di un servizio del SPC, verificandone la conformità del modello di funzionamento ed avvalendosi dei documenti di registrazione delle attività svolte dagli Organismi di attuazione e controllo.

Art. 27.

Certificazione dei servizi ed inizio erogazione

1. I servizi del SPC certificati secondo le modalità previste nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori sono deliberati dalla Commissione. A tal fine la Commissione si avvale delle istruttorie curate dagli Organismi di attuazione e controllo.

2. Le Amministrazioni che si avvalgono di servizi certificati e presenti negli appositi elenchi, secondo quanto prescritto nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori, possono limitare le attività di collaudo al solo collaudo a campione.

3. Il completamento con esito positivo delle operazioni di collaudo da parte dell'Amministrazione dà luogo all'inizio della fase di erogazione, nel corso della quale il servizio è sottoposto a monitoraggio come indicato nel Titolo VII.

Art. 28.

Sperimentazione di nuovi servizi ed integrazione di quelli esistenti

1. Al fine di consentire l'evoluzione dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze degli utenti e delle opportunità derivanti dall'evoluzione delle tecnologie, nonché di individuare gli standard e le pratiche di riferimento più efficaci per garantire la connettività, l'interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa in sicurezza alle Amministrazioni aderenti al SPC, può esser prevista una fase di sperimentazione per la realizzazione di nuovi servizi, anche di particolare complessità, che possono coinvolgere più soggetti o avere impatto sull'organizzazione di una o più Amministrazioni.

2. Nella fase di sperimentazione, comunque di durata definita, possono essere ammesse deroghe alle disposizioni indicate nelle presenti Regole tecniche. L'oggetto e le finalità della sperimentazione, i soggetti coinvolti e le deroghe necessarie dovranno risultare da appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione.

3. Il CNIPA e le regioni provvedono ad integrare, ciascuna per la parte di propria competenza, le componenti del SPC realizzate, nel rispetto delle presenti Regole tecniche. Nella prima fase di integrazione nel SPC di servizi esistenti potranno essere ammesse deroghe alle presenti Regole tecniche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

4. Le regioni ed il CNIPA elaborano un Piano di rientro volto ad assicurare l'allineamento alle Regole tecniche e la coerenza operativa delle raccomandazioni e degli standard già adottati. Le deroghe di cui al precedente comma 3, concesse solo per un periodo di tempo limitato, nonché i relativi Piani di rientro dovranno essere autorizzati dalla Commissione.

Art. 29.

Qualificazione di componenti infrastrutturali per i servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa

1. Alcune componenti infrastrutturali SPCoop devono superare un processo di simulazione di funzionamento, al fine di garantirne l'interoperabilità in rete. La Commissione stabilisce quali componenti debbano essere qualificate ed approva i criteri e le modalità di qualificazione. In sede di prima applicazione, le componenti da qualificare sono la porta di dominio ed i servizi di registro SICA federati di livello secondario.

2. Il processo di qualificazione della porta di dominio prevede la verifica dell'interoperabilità tra le porte di dominio, il rispetto dei requisiti funzionali previsti per le stesse, come definiti nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3 ed il rilascio del certificato digitale, associato alla porta qualificata, attraverso il servizio di certificazione di cui all'art. 15, comma 4, lettera *e)*.

3. Le Amministrazioni sottopongono a processo di qualificazione la propria porta di dominio, superato positivamente il quale, l'identificativo della porta qualificata ed il relativo indirizzo sono pubblicati attraverso il servizio di registro SICA.

4. Le Amministrazioni che intendano utilizzare una tipologia di porta di dominio già qualificata, possono richiederne, anche per il tramite degli Organismi di attuazione e controllo, la pubblicazione direttamente attraverso il servizio di registro SICA.

5. Il processo di qualificazione del servizio di registro SICA federato di livello secondario prevede la verifica dell'interoperabilità con il servizio di registro SICA di livello generale, il rispetto dei requisiti funzionali previsti al fine di garantire la corretta sincronizzazione e coerenza delle informazioni pubblicate, come definiti nella documentazione tecnica di cui all'art. 13, comma 3 ed il rilascio del certificato digitale, attraverso il servizio di certificazione di cui all'art. 15, comma 4 lettera *e)*, associato al servizio di registro SICA federato di livello secondario.

6. Il supporto tecnico ai processi di qualificazione è fornito nell'ambito dei servizi SICA di livello generale.

7. Gli Organismi di attuazione e controllo su delega della Commissione dichiarano superati i processi di qualificazione, nel rispetto delle regole e procedure ed aggiornano periodicamente la Commissione circa lo stato dei processi di qualificazione.

8. La Commissione definisce i servizi infrastrutturali per la cooperazione applicativa e l'accesso che i fornitori qualificati, oltre che le Amministrazioni, possono sottoporre a certificazione da parte degli Organismi di attuazione e controllo.

TITOLO VII

MONITORAGGIO DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 30.

Monitoraggio e misurazione della qualità dei servizi

1. Al fine di consentire lo sviluppo del SPC secondo un disegno unitario, pur con le eventuali differenziazioni derivanti dalle specificità delle situazioni esistenti presso le Amministrazioni, il CNIPA, attraverso le infrastrutture condivise, assicura, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione, che siano svolte funzioni di monitoraggio e di misurazione, volte a verificare che i servizi SPC siano erogati sul territorio con livelli omogenei di prestazioni e rispettando i requisiti minimi di qualità e sicurezza.

2. I parametri per la misurazione della qualità dei servizi saranno proposti dal CNIPA, sentiti gli altri Organismi di attuazione e controllo per i rispettivi ambiti di competenze, alla Commissione per la preventiva approvazione e dovranno essere successivamente notificati ai soggetti sottoposti a monitoraggio.

3. Il CNIPA, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, si avvale dei sistemi di monitoraggio facenti parte delle infrastrutture condivise. Gli altri Organismi di attuazione e controllo, per gli ambiti di propria competenza, effettuano la misurazione dei livelli di qualità, comunicandone gli esiti al CNIPA per il monitoraggio delle prestazioni e della qualità complessiva e, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera *g)*, del Codice, alla Commissione.

4. Le Amministrazioni dovranno prevedere nei bandi di gara relativi ai servizi SPC l'obbligo per i fornitori di rendere possibile ai soggetti che effettuano il monitoraggio e la misurazione le valutazioni dei servizi in base ai parametri di cui al comma 2.

5. Ai fini del miglioramento continuo della qualità dei servizi resi alle Amministrazioni, gli Organismi di attuazione e controllo e le Amministrazioni medesime, possono richiedere al CG SPC ovvero ad altro soggetto, il monitoraggio di ulteriori requisiti di qualità dei servizi. Gli Organismi di attuazione e controllo e le Amministrazioni, con riferimento agli atti contrattuali stipulati e sulla base delle presenti regole tecniche, eseguono le misure volte a valutare i livelli di qualità erogata ed intraprendono le eventuali opportune azioni correttive, comunicandole alla Commissione.

6. Per le finalità sopra indicate, sono sottoposti a monitoraggio i seguenti soggetti:

a) i fornitori qualificati e le Community Network;

b) i soggetti che gestiscono specifiche componenti delle infrastrutture condivise o erogano servizi centralizzati, condivisi sul territorio nazionale;

c) ogni altro soggetto definito dalla Commissione, che eroga servizi o svolge funzioni per il conseguimento delle finalità del SPC.

7. L'attività di monitoraggio, volta a verificare la qualità dei servizi forniti e dei metodi di misura utilizzati dai soggetti di cui al comma 5, prevede:

a) misurazioni indirette, consistenti nella raccolta ed elaborazione periodica di dati di riepilogo dei livelli di servizio erogati in esecuzione degli atti contrattuali, registrati attraverso gli opportuni strumenti utilizzati dai soggetti sottoposti a monitoraggio;

b) misurazioni dirette, aventi in oggetto i servizi erogati dai soggetti sottoposti a monitoraggio, anche al fine di consentire la vigilanza sui fornitori qualificati da parte degli Organismi di attuazione e controllo, secondo quanto previsto nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori.

8. La Commissione, ai fini di cui all'art. 79, comma 2, lettera *g)*, del Codice, verifica i risultati dell'attività di misurazione della qualità dei servizi SPC, anche mediante verifiche a campione, avvalendosi degli Organismi di attuazione e controllo, per i rispettivi ambiti di competenza.

9. Le misure, anche di tipo sanzionatorio, derivanti dal mancato rispetto da parte dei fornitori qualificati dei requisiti di qualità e di sicurezza del SPC, come rilevato in sede di monitoraggio, sono individuate dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori.

Art. 31.

Registrazione e conservazione delle informazioni di riepilogo sui servizi

1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, assicurano la registrazione e conservazione delle informazioni di riepilogo sui servizi erogati in ambito SPC. Dette informazioni, in particolare, hanno lo scopo di:

a) documentare lo stato di autorizzazione dei vari soggetti ad operare come fornitori qualificati SPC, indicando per ciascun fornitore i servizi certificati erogabili, i livelli di qualità ed i prezzi di riferimento, nonché le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 30, comma 6;

b) documentare i servizi attivati da ciascun fornitore presso ogni Amministrazione con i relativi livelli di qualità, al fine di consentire analisi comparative e di consistenza dei servizi SPC;

c) conservare dati storici sull'utilizzo e sulla qualità dei servizi in ambito SPC, per consentire la valorizzazione di indicatori di tipo tendenziale, temporale e territoriale, necessari per programmare l'evoluzione del SPC nel tempo;

d) conservare ogni altra informazione tecnica o organizzativa necessaria ad espletare le funzioni di vigilanza per la tenuta degli elenchi dei fornitori qualificati e dei servizi certificati, secondo quanto previsto dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori e dalla normativa di riferimento.

Art. 32.

Distribuzione e pubblicazione delle informazioni di riepilogo sui servizi

1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, assicurano che le informazioni di riepilogo sui servizi siano distribuite e rese accessibili, anche in via telematica, con adeguati e differenziati livelli di accesso, alla stessa Commissione, alle Amministrazioni e ad ogni altro soggetto che operi in ambito SPC.

TITOLO VIII

GESTIONE DELLE MODIFICHE

Art. 33.

Pianificazione delle modifiche

1. L'attività di gestione delle modifiche (change management) riguarda la pianificazione, l'esecuzione e la verifica dei cambiamenti di configurazione di un servizio nella fase di esercizio. Le modifiche di configurazione possono derivare:

a) dalle attività di monitoraggio dei servizi. In tale caso sono volte a rimuovere malfunzionamenti riscontrati in fase di esercizio, o a rimuovere differenze rilevate tra l'effettivo funzionamento del servizio ed i risultati attesi anche in termini di qualità, ovvero a migliorare la qualità del servizio rispetto alle specifiche di riferimento;

b) dall'evoluzione tecnologica o dal mutare del quadro normativo di riferimento, secondo gli indirizzi della Commissione e le specifiche emesse dagli Organismi di attuazione e controllo in accordo con quanto specificato al Titolo V.

2. Le modifiche di configurazione ad un servizio in fase di esercizio seguono l'*iter* di approvazione dei documenti di progettazione del servizio stesso e risultano generalmente in un documento di pianificazione predisposto dal fornitore, nel quale sono evidenziati, in particolare:

a) tipologia di modifica (migliorativa, preventiva, adattativa ad un nuovo ambiente, ecc.);

b) campo di applicazione, ovvero ampiezza della modifica, elementi del sistema da modificare, tempi e costi previsti;

c) criticità, intesa come impatto sul funzionamento del sistema, sulle prestazioni e sulla sicurezza.

3. La procedura di cui al comma 2 non si applica ai casi di modifiche di tipo «correttivo», ovvero che seguono una modalità di esecuzione di tipo continuativo e non sono pianificabili a priori.

4. Sono, altresì, previste e garantite procedure di ripristino della configurazione pre-esistente.

Art. 34.

Esecuzione delle modifiche

1. Il corretto funzionamento della nuova configurazione del servizio è preventivamente valutato e convalidato mediante collaudo. Il successivo passaggio in esercizio, salvo casi specifici, è concordato con l'Amministrazione interessata.

2. Le attività di change management sono eseguite nei tempi e nei modi concordati con gli Organismi di attuazione e controllo e, in ogni caso, minimizzando l'impatto sull'erogazione del servizio.

3. L'esecuzione della modifica è svolta secondo procedure e metodi pianificati e standard. In caso di malfunzionamento è ripristinata la configurazione pre-esistente.

4. I cambiamenti di configurazione sono registrati e documentati secondo quanto indicato all'art. 23.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Disposizioni finali

1. Le presenti regole tecniche sono soggette a revisione periodica, secondo gli indirizzi forniti dalla Commissione.

2. In sede di prima di prima attuazione, ai fini della realizzazione del SPC in conformità alle presenti Regole tecniche, è considerata documentazione tecnica di riferimento, ai sensi dell'art. 13, quella di seguito elencata e già pubblicata dal CNIPA per via telematica:

a) Sistema pubblico di connettività - Scenario introduttivo;

b) Sistema pubblico di connettività - Architettura del SPC;

c) Sistema pubblico di connettività - Qualità e prestazione dei servizi SPC;

d) Sistema pubblico di connettività - Migrazione;

e) Sistema pubblico di connettività - Architettura del QXN;

f) Sistema pubblico di connettività - Centro di Gestione SPC;

g) Sistema pubblico di connettività - Community Networks;

h) Sistema pubblico di connettività - Organizzazione della sicurezza;

i) Sistema pubblico di connettività - Servizi di sicurezza;

j) Sistema pubblico di connettività - SVPN (VPN basate su IPSec;

k) Sistema pubblico di connettività - Architettura di sicurezza;

l) Sistema pubblico di cooperazione - Quadro tecnico d'insieme;

m) Sistema pubblico di cooperazione - Busta di e-gov;

n) Sistema pubblico di cooperazione - Porta di dominio;

o) Sistema pubblico di cooperazione - Accordo di servizio;

p) Sistema pubblico di cooperazione - Servizi di registro;

q) Sistema pubblico di cooperazione - Servizi di sicurezza;

r) Sistema pubblico di cooperazione - Convenzioni di nomenclatura e semantica;

s) Sistema pubblico di cooperazione - Esercizio e gestione.

08A04425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 aprile 2008.

Modifica del regolamento ministeriale concernente i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

Il MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1993, n. 371, concernente i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il «testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 concernente il «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, concernente il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001 n. 398, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2006, n. 154;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione in data 8 aprile 2008 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988

Decreta:

Art. 1.

Al comma 3 dell'art. 1 del regolamento ministeriale 12 luglio 1993, n. 371, concernente i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, le parole: «Gabinetto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2008

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro della difesa
PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 005

08A04405

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2008.

Trasferimento della sede della Commissione tributaria regionale del Veneto, di Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL VENETO

Preso atto che la Proprietà dell'immobile sito in Venezia - Mestre, via Carducci n. 23, attuale sede di questa Commissione Tributaria, ha regolarmente comunicato a suo tempo la fine locazione e chiesta la restituzione dei locali;

Visto il nuovo contratto di locazione, stipulato da questa Commissione in qualità di conduttrice, dell'immobile sito in Venezia - Mestre, via Torino n. 103;

Considerata la necessità di trasferimento di tutta l'attività nei locali oggetto del contratto di cui sopra, nonché degli archivi e degli uffici amministrativi, e del relativo personale;

Ritenuto che, alla luce dello stato dei nuovi locali e nella necessità di garantire la regolare continuità dell'attività della Commissione tributaria regionale, nonché della Sezione Veneta della Commissione Tributaria Centrale in corso di costituzione, può fissarsi per il giorno 1° luglio 2008 l'inizio delle operazioni di trasferimento di tutto l'apparato logistico - amministrativo nei locali oggetto del contratto di cui sopra, nonché arredi, degli archivi, degli uffici amministrativi, nonché del personale tutto;

Considerato che il trasferimento della sede non comporta sostanziali e rilevanti modificazioni alla struttura organizzativa della Commissione e relativi uffici;

Dispone:

Che a far data dal 15 luglio 2008 l'attività tutta della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, nonché quella organizzativa della Sezione Veneta della Commissione Tributaria Centrale presso questa Commissione sia effettivamente operativa nell'immobile sito in 30172 Venezia Mestre - via Torino n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

1. Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - Ufficio amministrazione risorse;

2. Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

3. Alle Direzioni regionali del Veneto delle Agenzie Fiscali, perché provvedano a comunicare il presente decreto a tutti gli uffici di competenza territoriale;

4. Ai Presidenti degli Ordini Professionali di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 546/1992 dei capoluoghi di provincia della Regione Veneto;

5. Agli enti locali del territorio di competenza di questa Commissione;

6. Al Dirigente della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, anche per l'inoltro alle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto.

Apposito avviso sarà inviato infine alla stampa quotidiana e ai giornali finanziari.

Venezia, 29 maggio 2008

Il presidente f.f.: DE CURTIS

08A04403

DECRETO 12 giugno 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003/2010, 1° dicembre 2003/2010, 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2008 e scadenza 1° dicembre 2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 12.195.769.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.194.394.000,00 euro;

n 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008 recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di 8.590.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2008 e scadenza 1° dicembre 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2008, è accertato nella misura del:

2,20% per i CCT 1.06.2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 11;

2,20% per i CCT 1.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 10;

2,21% per i CCT 1.12.2007/2014 (codice titolo IT0004321813) cedola n. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore: CANNATA

08A04406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Florida residence Pastorano - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Pastorano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Florida residence Pastorano - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pastorano (Caserta), costituita in data 6 giugno 1983 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Marzano di Capua, numero REA 103510, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pasqualino F. Ambrosio nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 17 dicembre 1958, con studio in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) a via Passanti n. 136, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04319

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di San Gavino Monreale», in San Gavino Monreale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 con il quale la Cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di San Gavino Monreale» con sede in San Gavino Monreale (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Palitta Luigi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 novembre 2007, con la quale il rag. Palitta Luigi rinuncia al mandato;

Avvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidaore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Macciocco, nato a Sassari il 20 giugno 1971, con studio in Sassari, via Stintino n.6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di San Gavino Monreale», con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 ottobre 2004 in sostituzione del rag. Palitta Luigi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto minsteriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04320

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «San Rocco - Soc. coop. a r.l.», in Vasto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Rocco- Soc. coop a r.l.» con sede in Vasto (Chieti), costituita in data 16 dicembre 1996 con atto a rogito del notaio dott. Litterio Camillo di numero REA 127643, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942, con studio in San Giovanni Teatino (Chieti) a via Potenza n. 42, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04161

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Jolly S.c. a r.l.», in Cortenuova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive rese dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Jolly S.c.r.l.» con sede in Cortenuova (Bergamo) costituita in data 3 marzo 1999 con atto a rogito del notaio Morelli Nicoletta di Calcio (Bergamo), numero REA 315068, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Mara Roberta Sacchini nata a Milano il 17 maggio 1945 e residente in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraiio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04162

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Europa trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione del Commissario governativo datata 20 febbraio 2007;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Europa trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Latina, costituita in data 17 giugno 2002, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Coppola di Latina, numero REA 146250 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Ilaria Sciamanna nata a Roma il 19 dicembre 1972 e residente in Roma, via A. Baiamonti n. 4 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04163

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. La Veloce a r.l.», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. La Veloce a r.l.» con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 2 ottobre 1991, numero REA 117493, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Caprio Maria nata ad Avellino il 24 settembre 1964 e residente in Cosenza a via dei Mille n. 98, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04164

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Omeoservice - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Monteforte Irpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di, disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omeoservice - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita in data 14 gennaio 2003 con atto a rogito del notaio dott. Baldan Leonardo di Nusco (Avellino), numero REA 150515, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Schiavo Antonio nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino) a viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04165

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Quarzo Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2007, con la quale l'avv. Quarzo Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giovanni Saina, nato a Roma il 4 aprile 1970, con studio in Roma, via Portigliola n. 40, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società coopertiva», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione dell'avv. Quarzo Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04398

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 maggio 2008.

Revoca dell'ordinanza 14 febbraio 2008, recante misure urgenti di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche;

Visto l'art. 30 del trattato del 25 marzo 1957 e successive modifiche, che istituisce la Comunità europea;

Vista la propria ordinanza 14 febbraio 2008, concernente misure urgenti di polizia veterinaria in materia di introduzione in Italia di animali sensibili alla Blue tongue in provenienza dalla Francia;

Visto il Regolamento della Commissione europea del 26 ottobre 2007, n. 1266, relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio europeo per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla Blue tongue, modificato ed integrato con il Regolamento (CE) n. 394/2008 del 30 aprile 2008, recante la modifica al Regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla Direttiva 2000/75/CE;

Rilevato che la sopra menzionata modifica al Regolamento (CE) n. 1266/2007 si è basata sull'esperienza di vaccinazione di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, e sull'evidenza dell'inadeguatezza e/o inapplicabilità delle misure previste dal citato regolamento, in particolare per quanto riguarda la protezione degli animali contro gli attacchi da parte degli insetti vettori;

Tenuto conto che con la citata modifica del Regolamento (CE) n. 1266/2007 sono state introdotte misure ulteriori a protezione degli scambi intracomunitari di animali sensibili alla Blue tongue, equivalenti a quelle contenute nell'Ordinanza 14 febbraio 2008, tali da rendere superflua la vigenza di quest'ultima;

Ordina:

Articolo unico

1. Per i motivi espressi in premessa, l'Ordinanza 14 febbraio 2008 è revocata.

La presente ordinanza, notificata alla Commissione europea, è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 353

08A04381

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2008.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 9 del 20 ottobre 2006 relativo alla ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Matera;

Vista la lettera del 29 aprile 2008 di dimissioni presentata dalla sig.ra Montemurro Maria Bruna, componente di diritto in seno al Comitato I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la lettera prot. n. 6633 del 7 maggio 2008, con la quale la CGIL di Matera ha designato quale rappresentante di diritto in seno al predetto organismo collegiale il sig. Trivigno Antonio in sostituzione della sig.ra Montemurro Maria Bruna;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione e rettifica;

Decreta:

Il sig. Trivigno Antonio è nominato componente in seno al Comitato Provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Montemurro Maria Bruna dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Matera, 3 giugno 2008

Il direttore provinciale: CALÒ

08A04401

DECRETO 5 giugno 2008.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede INPS di Lodi;

Preso atto che in tale comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro il dott. Marco Barbieri dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi;

Vista la lettera pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro in data 15 maggio 2008 con la quale il dott. Marco Barbieri ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato provinciale;

Vista la lettera pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro in data 15 maggio 2008 con la quale l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi ha designato il dott. Bruno Milani in sostituzione del componente dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato componente del comitato provinciale INPS di Lodi, in sostituzione del dimissionario dott. Marco Barbieri, il dott. Bruno Milani, nato il 3 luglio 1953 a Finale Ligure (Savona), in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 5 giugno 2008

Il direttore: GIORDANO

08A04452

DECRETO 6 giugno 2008.

Tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Ancona.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2 comma 7 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994;

Vista la lettera circolare ministeriale V/25137/70-Doc. della Direzione generale dei Rapporti di lavoro;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso la Direzione provinciale del lavoro di Ancona fra le parti sociali in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio;

Visto il precedente tariffario per lavori di facchinaggio in vigore dal 1° gennaio 2005;

Considerato che si è ritenuto necessario provvedere all'aumento delle suddette tariffe tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo in conformità alle prescrizioni del Protocollo sul costo del lavoro del 2 luglio 1993;

Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo rispetto al tasso reale;

Ritenuto opportuno comunque un costante adeguamento delle stesse all'evoluzione delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento;

Considerata pertanto la necessità di promuovere nel corso della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le organizzazioni sociali interessate per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 8,6 % rispetto a quelle in vigore dal 1° gennaio 2005, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da prontuario allegato ed avrà vigore dal 9 giugno 2008.

Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero ricorso giurisdizionale al Tar delle Marche entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 6 giugno 2008

Il direttore provinciale: DAMIANI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ANCONA

NUOVO TARIFFARIO DI FACCHINAGGIO

	PRODOTTI ALIMENTARI - PESO NETTO	
1	Merci alla rinfusa	**0,561**
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	**0,7449**
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	**0,5685**
4	Marci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	**0,5608**
5	Merci in casse fino a 30 Kg.	**0,6512**
6	Merci in casse fino a 50 Kg	**0,6109**
7	Merci in casse da 51 Kg in poi	**0,5685**
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 Kg.	**0,6981**
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 Kg.	**0,661**
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incest.	**0,9692**
11	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg.	**da concordare**
12	Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	**0,7721**
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg.	**1,3297**
14	Quarti di carne in cella frigorifera	**1,7065**
15	Quarti di carne – fuori cella frigorifera	**1,346**
16	Pasta alla rinfusa	**1,2992**
17	Pasta su pedane	**0,6512**
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	**1,9003**
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	**1,346**
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	**1,2219**
21	Stivaggio e bancalizzazione	**1,1053**
	PRODOTTI AGRICOLI	
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	**0,587**
23	Idem in sacchi fino a 30 Kg.	**0,6643**
24	Idem in sacchi da 30 a 50 Kg.	**0,6545**
25	Idem in sacchi da 51 Kg.	**0,6142**
26	foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	**0,9169**
27	sansa verde o esausta	**0,6142**
28	polpe secche	**0,7481**
29	grano per entrata	**0,3398**
30	grano per uscita	**0,3398**
31	con pala meccanica	**0,306**
	MATERIALE DA COSTRUZIONE	
32	legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	**0,856**
33	legno da lavoro con movimentazione manuale	**da concordare**
34	Compensato	**0,1176**
35	Mattoni ripieni	**0,3398**
36	Mattoni refrattari	**0,44**
37	Mattoni forati, tegole ed affini	**0,6708**
38	Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	**0,9561**
39	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	**1,077**
40	Calce viva	**0,6207**
41	Cemento o similari in pacchi	**0,6882**
42	Manufatti in fibrocementi ed affini	**0,9561**

43	Manufatti in plastica e sturoli	**1,2883**
44	Materiale igienico e sanitario (bidet – vater – lavelli)	**0,795**
45	Metalli leggeri	**1,0041**
46	Metalli pesanti	**1,2589**
47	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	**1,2589**
48	Metalli da stivare a terra	**0,9061**
49	Casse di vetro semplice	**1,0444**
50	Casse di vetro semidoppio	**1,0444**
51	Casse di vetro mezzo cristallo	**1,0444**
	COMBUSTIBILE	
52	Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	**0,856**
53	Polvere di carbon fossile	**0,8255**
54	Legna da ardere alla rinfusa	**da concordare**
55	Bombole di gas liquido piene	**0,2254**
56	Bombole di gas liquido vuote	**0,171**
57	Bombole di gas metano vuote e piene	**0,6142**
58	Bombole di gas liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'Azienda c/o stabilimenti petrolchimici	**0,0806**
	PRODOTTI CHIMICI	
59	Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg.	**1,077**
60	Prodotti chimici in scatola sopra 30 Kg.	**1,0237**
61	Prodotti chimici alla rinfusa	**0,4628**
62	Prodotti chimici in sacchi	**0,893**
63	Prodotti chimici in fusti sotto 30 Kg.	**0,9561**
64	Prodotti chimici in fusti sopra 30 Kg.	**0,893**
65	Prodotti chimici in casse sotto 30 Kg.	**0,9561**
66	Prodotti chimici in casse sopra 30 Kg.	**0,893**
67	Concime in sacchi fino 15 Kg.	**0,9061**
68	Concime in sacchi oltre 15 Kg fino 30 Kg.	**0,8124**
69	Concime in sacchi oltre 30 Kg e fino a 50 Kg.	**0,7623**
70	Concime in sacchi sopra 50 Kg.	**0,6839**
	MERCI VARIE	
71	Carta in genere imballata	**1,3427**
72	Cartoni sciolti in fogli grandi	**1,3427**
73	Cellulosa e caolina	**0,6708**
74	Trucciolati in legno e in balle	**0,6708**
75	Filati e tessuti in balle e casse	**0,7111**
76	Pellami e cuoi in balle e casse	**0,8124**
77	Tabacchi in casse e scatole	**0,8658**
78	Tabacchi in botti	**da concordare**
79	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	**0,7623**
80	Collettame vario e forfait	**1,1511**
81	Ghiaccio in stecche	**0,7111**
82	Fusti vuoti di legno e ferro	**0,2254**
83	Damigiane vuote	**0,2516**
84	Radiatori	**1,1413**
85	Cucine e vasche	**1,4233**

86	Frigoriferi	**1,4233**
87	Televisori	**1,4233**
88	Lavatrici e scaldabagni	**1,4233**
89	Saponi	**1,4233**
90	Detersivi in fustini e scatole	**1,1881**
91	Medicinali sotto 30 Kg.	**da concordare**
92	Medicinali sopra 30 Kg.	**1,3057**
93	Spago	**0,9561**
94	Lana	**1,2077**
95	Caffè	**0,6512**
96	Sale in scatole	**0,8658**
97	Sale in sacchi	**0,6077**
98	Fiammiferi	**0,795**
99	Pelli	**0,795**
100	Cartoni confezioni olio vuoti	**0,1307**
101	Cartoni confezioni oliopieni	**0,8658**
102	Castelli latte	**0,759**
103	Strumenti musicali	**1,2589**
104	Calzature	**0,9561**
105	Vernici	**0,9561**
106	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3	**1,8426**
107	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3	**da concordare**
	MAGGIORAZIONI	
108	Pesature su bascole	**25%**
109	Vuotatura sacchi	**15%**
110	Travasatura da sacco a sacco	**30%**
111	Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt.	**25%**
112	Trasporto a distanza superiore a mt. 10	**da concordare**
113	Trasporti a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	**da concordare**
114	Lavoro sotto pioggia o neve	**70%**
115	Lavoro festivo	**100%**
116	Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00	**50%**
117	Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00	**100%**
118	Paleggiatura e trampatura	**30%**
119	Lavoro in ambienti frigoriferi	**80%**
120	Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto	
121	Lavori in economia, tariffa oraria	**16,799**

Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della Provincia
In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%
Le tariffe sono valide per ogni singola operazione. Le suddette riduzioni non sono cumulabili
In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (forkliet, pale meccaniche,ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente

08A04383

DECRETO 12 giugno 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/75 che prevede l'istituzone della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 2526 del 20 febbraio 2008, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza;

Preso atto della nota prot. n. 69/S/2008 del 30 maggio 2008, con la quale la CGIL di Vicenza comunica la sostituzione del componente effettivo della suddetta commissione sig. Antonio Toniolo con il sig. Agostino Pantusa, e in quella in data 10 giugno 2008, con la quale trasmette la lettera di dimissioni del sig. Antonio Toniolo;

Decreta:

Il sig. Agostino Pantusa, è nominato compoente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Vicenza, in rappresentanza della CGIL, in sostituzione del sig. Antonio Toniolo.

Venezia, 12 giugno 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A04336

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Radicchio di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 13 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003 con il quale alla denominazione «Radicchio Rosso di Verona» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota, con la quale il Comitato promotore, su invito della Commissione europea, ha chiesto di modificare la denominazione del prodotto da «Radicchio Rosso di Verona» in «Radicchio di Verona Veneto»;

Considerato che alla luce di quanto disposto dal Reg. (CE) 1898/2006, art. 3, paragrafo 3, secondo capoverso, poiché sono registrabili «le denominazioni parzialmente omonime», il Comitato promotore ha ritenuto opportuno riproporre il riconoscimento per la denominazione «Radicchio di Verona», denominazione questa il cui uso è presente nel commercio e nel linguaggio corrente;

Vista la nota del 21 settembre 2007, numero di protocollo 16470, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione UE, la modifica della denominazione del prodotto da «Radicchio di Verona Veneto» in «Radicchio di Verona», con allegato disciplinare di produzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio del Radicchio di Verona, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Radicchio di Verona» l'organismo denominato CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Radicchio di Verona» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Radicchio di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Radicchio di Verona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16470 del 21 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio di Verona», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Radicchio di Verona» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Radicchio di Verona» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Radicchio di Verona» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04420

DECRETO 5 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004, con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9 è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., con nota del 17 aprile 2008, ha comunicato di confermare l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano » ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 30 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, con decreto 30 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» registrata con il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04396

DECRETO 5 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio unione italiana vini - Verona» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TURELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005 con il quale al «Laboratorio unione italiana vini Verona», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio unione italiana vini Verona», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di Perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MI - 051 Rev 5 2006
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Tocoferoli	MI - 052 Rev 6 2005

08A04389

DECRETO 5 giugno 2008.

Modifica del decreto 15 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone della Valle di Susa».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 15 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 276 del 27 novembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone della Valle di Susa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto del 3 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 215 del 15 settembre 2007 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 15 novembre 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del del 29 agosto 2007, numero di protocollo 14342;

Vista la nota del 30 maggio 2008, numero di protocollo 694, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 30 maggio 2008, numero di protocollo 694;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 15 novembre 2006 alla denominazione «Marrone della Valle di Susa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 30 maggio 2008, numero di protocollo 694 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04402

DECRETO 5 giugno 2008.

Modifica del decreto 6 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 280 del 2 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 532, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 532;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 6 novembre 2003 alla denominazione «Abbacchio Romano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 532 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04422

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del bicentenario della Casa Ricordi, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo del bicentenario della Casa Ricordi, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: uno; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, in primo piano, il logo realizzato in occasione del bicentenario della fondazione di Casa Ricordi; sullo sfondo, è raffigurato l'edificio del Teatro alla Scala di Milano che ospitava la sede storica del negozio della Casa editrice. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04333

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato a «ex Liceo Carlo Combi - Capodistria», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, partire dal 1996, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato a: «ex Liceo Carlo Combi - Capodistria»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato a «ex Liceo Carlo Combi - Capodistria», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, la facciata principale dell'edificio che ospitò l'ex Liceo Carlo Combi di Capodistria. Completano il francobollo la leggenda «EX LICEO CARLO COMBI - CAPODISTRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni 1 e 2 dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Visto il decreto interdirigenziale 14 aprile 2008 - Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Roma (circoscrizione 1 e circoscrizione 2).

Viste le note n. 20367 del 7 maggio 2008 e n. 24402 del 29 maggio 2008 dell'Ufficio Provinciale di Roma con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità Immobiliare delle Circoscrizioni di Roma 1 e 2 nei giorni 26, 27, 28 e 29 maggio 2008, dovuto alla migrazione in ambiente web dei servizi di cui sopra;

Vista la nota n. 3363 del 7 maggio 2008, della Direzione Regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Visto il parere favorevole del Garante del Contribuente del Lazio - Roma;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 26, 27, 28 e 29 maggio 2008 il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare delle Circoscrizioni 1 e 2 dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Regione Lazio:

Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A04397

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Viste la nota della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi con la quale è stata comunicata l'attivazione per l'UP di Matera del nuovo sistema di Pubblicità Immobiliare per il giorno 28 maggio 2008 con conseguente chiusura dei servizi al pubblico nei due giorni precedenti, e precisamente in data 26 e 27 maggio 2008;

Accertato che la chiusura si è resa indispensabile in considerazione delle novità introdotte e della complessità delle attività e procedure da attivare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 3 giugno 2008, acquisita al protocollo di questa Direzione al n. 2847 del 3 giugno 2008;

Decreta

che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Matera, è accertato per i giorni 26 e 27 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 giugno 2008

p. *Il direttore regionale:* PAPPALARDO

08A04399

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Lecce prot. n. 8972 del 281 maggio 2008, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a causa di un guasto il sistema informatizzato del medesimo Ufficio - Servizi di Pubblicità Immobiliare non ha funzionato per l'intera giornata del 28 maggio 2008 e precisamente dalle ore 8,00 per tutti i servizi fatta eccezione per i servizi di certificazione ed ispezione ipotecaria per i quali la segnalazione del guasto è avvenuta dalle ore 9,00 dello stesso giorno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lecce - Servizi di Pubblicità Immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Puglia, che in data 3 giugno 2008 con nota prot. n. 706/08 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare per la giornata del 28 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A04404

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 12 giugno 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Villagrande Strisaili e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 modificata dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2006, n. 8 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Villagrande Strisaili (provincia dell'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà più uno dei consiglieri, contemporaneamente acquisite al protocollo del comune in data 4 giugno 2008, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)* 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 33/21 del 10 giugno 2008, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Viliagrande Strisaili e la nomina quale commissario straordinario del dott. Vincenzo Basciu, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villagrande Strisaili è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Basciu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 12 giugno 2008

Il presidente: Soru

08A04444

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 10 giugno 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato Accademico Integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 31 maggio 2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 12, comma 2, «Rettore» - 24, comma 1, «Preside di Facoltà» - e 82, commi 1 e 2, «Scadenze temporali ed elezioni» dello Statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;

Vista la nota del direttore generale del M.U.R. n. 2829 del 2 agosto 2007, con la quale si comunica che alla luce degli orientamenti ministeriali non si ritiene opportuno modificare le procedure relative agli

organi accademici, con particolare riferimento alla durata dei mandati e che, pertanto, debbano essere mantenute le norme statutarie vigenti;

Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 27 settembre 2007 che ha approvato in via definitiva i succitati articoli;

Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 19 luglio 2007 che ha approvato la modifica degli articoli: 24, «Preside di Facoltà» - 26, «Consiglio di Classe» - 27, «Presidente del Consiglio di Classe» - 28, «Corsi di studio»;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;

Viste le note rettorali n. 9169 del 19 luglio 2007 e n. 592 del 16 gennaio 2008 con le quali sono state trasmesse al M.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;

Viste le note dirigenziali n. 4563 del 7 aprile 2008 e n. 5186 del 21 aprile 2008 nonché la nota rettorale n. 6109 del 15 maggio 2008 con le quali questa amministrazione ha sollecitato il suddetto controllo di legittimità e di merito presso il M.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

È approvata la modifica dell'art. 12, comma 2 che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 12, comma 2, *(Rettore)*. — *Omissis.*

2. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

(Omissis).».

È approvata la modifica dell'art. 24 che viene riformulato come segue:

«Art. 24 *(Preside di facoltà)*. — 1. Il Preside di facoltà è eletto dal Consiglio di facoltà, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. L'elezione del Preside si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.

È approvata la modifica dell'art. 26 che viene riformulato come segue:

«Art. 26 *(Consiglio di Classe)*. — 1. Il Consiglio di classe è composto:

a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe;

b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Il Regolamento di facoltà può prevedere che la composizione del Consiglio di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di classe:

a) propone al Consiglio di facoltà il piano d'attivazione e copertura degli insegnamenti. A tal fine può servirsi della collaborazione dei Consigli d'Area. Le modalità per ripartire il carico didattico, secondo criteri di funzionalità e di equa ripartizione, saranno definite nel Regolamento di facoltà, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente;

b) predispone per il Consiglio di facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti all'attività valutativa;

c) formula al Consiglio di facoltà proposte e pareri in merito a quanto attiene ai Corsi di studio;

d) organizza l'attività di tutorato e di tirocinio per gli studenti iscritti;

e) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 33 del presente Statuto;

f) elegge il Presidente del consiglio di classe.

3. Il Consiglio di classe, integrato con i titolari di contratti sostitutivi:

a) stabilisce i contenuti didattici e le modalità dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalità didattiche;

b) delibera in merito ai piani di studio individuali, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al *curriculum* degli studi;

4. Sulle proposte di conferimento degli insegnamenti, il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta ai professori e ai ricercatori.

5. Le Classi di Corsi di studio individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di facoltà anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, è approvato dal Senato Accademico. Qualora in una facoltà sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la facoltà può proporre al Senato Accademico che i Consigli delle Classi coincidano con il Consiglio di facoltà.

6. Nel caso di Corsi di laurea decentrati nel territorio il Regolamento di facoltà può prevedere la creazione di autonomi Consigli di corso di studio.

È approvata la modifica dell'art. 27, comma 1, che viene riformulato come segue:

«Art. 27 *(Presidente del Consiglio di classe).* — 1. Il Presidente del Consiglio di classe è eletto dal Consiglio, nella sua composizione prevista nel comma 1 dell'art. 26, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. L'elezione del Presidente del Consiglio di classe si svolge con i modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento generale d'Ateneo.

2. Invariato.».

È approvata la modifica dell'art. 28, comma 4, che viene riformulato come segue:

«Art. 28 *(Corsi di studio). — Omissis.*

4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, le facoltà, in sostituzione dei Consigli di classe, possono attivare Consigli di corso di studio. Nelle facoltà dove sono istituiti i Consigli di corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di classe, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26. Ai Consigli di corso di studi e ai loro presidenti si applicano le norme statutarie e regolamentari previste per le Classi di corsi di studio.».

È approvata la modifica dell'art. 82, commi 1 e 2, che viene riformulato come segue:

«Art. 82 *(Scadenze temporali ed elezioni).* — 1. Le modifiche di Statuto relative alla durata e al numero dei mandati elettivi non comportano in nessun caso una variazione della durata dei mandati in corso al momento della loro entrata in vigore. Ai fini della rieleggibilità, il numero dei mandati da considerare è quello previsto dalle norme in vigore al momento della convocazione delle elezioni, computandosi allo stesso modo i mandati precedenti, quello in corso e quelli successivi ad eventuali modifiche di Statuto.

2. La durata e il numero dei mandati elettivi possono essere modificati dal Senato Accademico in composizione allargata con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. La votazione deve essere ripetuta non prima di centottanta giorni e non dopo duecentodieci.

Non si procede alla seconda votazione se la modifica è approvata nella prima votazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti degli aventi diritto.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 giugno 2008

Il rettore: MISTRETTA

08A04335

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

DECRETO 26 maggio 2008.

Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1999, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 201 del 21 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004;

Vista la delibera dell'8 maggio 2007, con la quale il Senato accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 22 del predetto statuto;

Visto il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato l'11 dicembre 2007, trasmesso all'Università dal Ministero dell'università e della ricerca in data 20 dicembre 2007;

Visto il verbale della seduta del Senato accademico del 29 gennaio 2008;

Vista la nota del 16 maggio 2008, prot. n. 1534, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato all'Università di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica statutaria deliberata dal Senato accademico integrato;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 22 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è integralmente sostituito dal seguente:

1. Le modifiche di Statuto sono deliberate in via transitoria, fino alla data del 31 ottobre 2009, dal Senato accademico nella composizione di cui all'art. 11 dello Statuto, con le seguenti integrazioni: n. 6 rappresentanti di Direttori di Dipartimento, designati dal Collegio dei direttori; n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo da nominare attingendo alla graduatoria dei non eletti nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive nel Senato accademico per il triennio 2006-2009; n. 1 rappresentante degli studenti da nominare attingendo alla graduatoria relativa alle elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico per il triennio 2004-2007.

2. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Senato accademico così integrato.

3. Il Senato accademico di cui al punto 1) determinerà, entro la data del 31 ottobre 2009, la composizione definitiva del Senato accademico competente ad operare le modifiche statutarie.

Roma, 26 maggio 2008

Il rettore: GUARINO

08A04395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 29 maggio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Daria Pesce, console onorario della Repubblica di Portogallo in Milano.

08A04388

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006, di ricostituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2006-2009.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2008 ad oggetto: «Nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2006-2009» è stato modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006.

08A04446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 13 e 16 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5336
Yen	166,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,195
Corona danese	7,4567
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78835
Fiorino ungherese	247,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7060
Zloty polacco	3,3880
Nuovo leu romeno	3,6715
Corona svedese	9,3650
Corona slovacca	30,300
Franco svizzero	1,6113
Corona islandese	122,16
Corona norvegese	8,0500
Kuna croata	7,2460
Rublo russo	36,5300
Nuova lira turca	1,9300
Dollaro australiano	1,6394
Real brasiliano	2,5131
Dollaro canadese	1,5747
Yuan cinese	10,5846
Dollaro di Hong Kong	11,9834
Rupia indonesiana	14277,82
Won sudcoreano	1601,85
Peso messicano	15,9234
Ringgit malese	5,0264
Dollaro neozelandese	2,0552
Peso filippino	68,268
Dollaro di Singapore	2,1180
Baht tailandese	50,939
Rand sudafricano	12,5330

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5459
Yen	167,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,211
Corona danese	7,4581
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78730
Fiorino ungherese	247,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7061
Zloty polacco	3,3893
Nuovo leu romeno	3,6628
Corona svedese	9,3458
Corona slovacca	30,305
Franco svizzero	1,6129
Corona islandese	122,49
Corona norvegese	8,0310
Kuna croata	7,2451
Rublo russo	36,6305
Nuova lira turca	1,9231
Dollaro australiano	1,6434
Real brasiliano	2,5189
Dollaro canadese	1,5888
Yuan cinese	10,6673
Dollaro di Hong Kong	12,0766
Rupia indonesiana	14400,06
Won sudcoreano	1608,12
Peso messicano	15,9862
Ringgit malese	5,0566
Dollaro neozelandese	2,0534
Peso filippino	68,638
Dollaro di Singapore	2,1275
Baht tailandese	51,440
Rand sudafricano	12,4984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A04453-08A04454

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione al mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria ai sensi del decreto 31 ottobre 2007, che recepisce la direttiva 2006/130/CE per alcuni medicinali veterinari

Si autorizza il mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria ai sotto elencati medicinali veterinari.

medicinale ad uso veterinario	AIC	Titolare AIC
Equimucil granulato	101001028	Acme srl
Bayofly pour on	102991015	Bayer spa
Bayofly pour on	102991027	Bayer spa
Bayofly pour on	102991054	Bayer spa
Bayofly pour on	102991066	Bayer spa
Bogras flacone 100 ml	103850018	Ceva Vetem spa
Bogras flacone 250 ml	103850020	Ceva Vetem spa
Bogras flacone 500 ml	103850032	Ceva Vetem spa
Adiuxan B12 Carnitina flacone 100 ml	102618016	Ceva Vetem spa
Adiuxan B12 Carnitina flacone 250 ml	102618028	Ceva Vetem spa
Gabbrovital B forte flacone 100 ml	102329012	Ceva Vetem spa
Gabbrovital B forte flacone 250 ml	102329024	Ceva Vetem spa
Api Life Var	103132015	Chemicals LAIF
Zoocolagogo C.M. astuccio 6 buste x 18 g	103657019	Fatro spa
Supercuticol tubo 50 g	101782011	Fatro spa
Supercuticol tubo 100 g	101782023	Fatro spa
Vitamina B1 Lugaresi flacone 10 ml	101791022	Fatro spa
Vitamina B1 Lugaresi flacone 20 ml	101791010	Fatro spa
Vitamina B12 Lugaresi flacone 20 ml	101792012	Fatro spa
Purgarumina tipo forte flacone 250 ml	101774014	Fatro spa
Idrion flacone 250 ml	101748010	Fatro spa
Idrion flacone 1000 ml	101748022	Fatro spa
Idrion flacone 5000 ml	101748034	Fatro spa
Metabolase flacone vetro 250 ml	101750026	Fatro spa

Metabolase flacone vetro 500 ml	101750014	Fatro spa
Metabolase flacone polipropilene 250 ml	101750040	Fatro spa
Metabolase flacone polipropilene 500 ml	101750038	Fatro spa
Dodicile flacone 50 ml	101749051	Fatro spa
Dodicile flacone 100 ml	101749036	Fatro spa
Dodicile 10 flaconi 10 ml	101749012	Fatro spa
Fatroximin spray topico bombola 170 g	100077130	Fatro spa
Denfus spray bombola 175 g	102411030	Fatro spa
Neo spray caf	100357019	Intervet productions srl
Biurto forte	102054018	Intervet productions srl
Demaflon crema tubo 30 g	100246014	Pfizer Italia srl
Demaflon crema tubo 100 g	100246026	Pfizer Italia srl
Demaflon soluzione flacone 100 ml	100246038	Pfizer Italia srl
Terramicina spray bomboletta 150 ml	100156013	Pfizer Italia srl
Stimulfos scatola 5 flaconcini multidose 10 ml	102235013	Teknofarma spa
Stimulfos flacone multidose 100ml	102235025	Teknofarma spa
Bicarbossilasi flac. liofilizzato + solvente 10 ml	102242017	Teknofarma spa
Bicarbossilasi 10 flac. liofilizzato + solvente 10 ml	102242029	Teknofarma spa
Apiguard scatola 10 vaschette 50 g gel	103567018	Vita Europe Ltd
Apistan sacchetto da 10 strisce da 8 g	103222016	Vita Europe Ltd
Apistan astuccio da 1 sacchetto da 10 strisce da 8 g	103222028	Vita Europe Ltd
Apistan astuccio da 3 sacchetto da 10 strisce da 8 g	103222030	Vita Europe Ltd
Apistan astuccio da 5 sacchetto da 10 strisce da 8 g	103222042	Vita Europe Ltd
Apistan astuccio da 10 sacchetto da 10 strisce da 8 g	103222055	Vita Europe Ltd

08A04380

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 21 aprile 2008, concernente l'individuazione delle graduatorie di merito dei progetti di studio ed intervento presentati ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2006.

Si avvisa che nel sito Internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it nella sezione «avvisi e bandi» il giorno 10 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto direttoriale 21 aprile 2008 con il quale sono state individuate le graduatorie di merito dei progetti di studio ed intervento presentati ai sensi del decreto nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2006.

I soggetti risultati vincitori nelle relative graduatorie saranno convocati presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali a mezzo raccomandata a/r per la stipula della prevista convenzione.

08A04407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi a Breganze in data 28 marzo 2008, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BREGANZE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Breganze» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Breganze» bianco, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» rosso, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Tai (da Tocai friulano), anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot bianco, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot grigio, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Vespaiolo (da Vespaiola), anche nelle tipologie «superiore» e «spumante»;

«Breganze» Torcolato (da uve passite Vespaiola), anche nella tipologia «riserva» ;

«Breganze» Chardonnay, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Sauvignon, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot nero, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Marzemino, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Merlot, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Cabernet Sauvignon, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), anche nelle tipologie «superiore» e «riserva».

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da Tocai friulano), Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiolo (da Vespaiola anche in versione spumante), Chardonnay, Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le altre uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

2. I vigneti delle varietà Cabernet franc e Carmenère devono essere iscritti in elenchi distinti per ciascuna varietà.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano (albo vino Tai) per almeno il 50%,

altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%,

altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è il vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della varietà Vespaiola e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma quarto.

Art. 3.

Articolo invariato.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. Max Uva/ha ton	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Cabernet	12	10,5%
Cabernet Sauvignon	12	10,5%
Cabernet franc	12	10,5%
Carmenère	12	10,5%
Pinot Nero	12	10,5%
Marzemino	12	10,5%
Pinot Bianco	12	10,0%
Pinot Grigio	12	10,0%
Vespaiolo	12	10,0%
Chardonnay	12	10,0%
Sauvignon	12	10,0%
Merlot	13	10,5%
Tocai	13	10,0%

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, che intendano utilizzare la qualificazione aggiuntiva «superiore», devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze».

5. La Regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio competente per territorio.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon.

3. La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze» Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro.

4. La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

5. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.

Per la tipologia «Torcolato» è ammessa in deroga l'acidità volatile a 25 meq/l.

La denominazione di origine controllata «Breganze» può essere utilizzata per produrre il vino Vespaiolo spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Le operazioni di elaborazione del vino «Breganze» Vespaiolo spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Breganze» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: rotondo, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo : 15,0 g/l.

«Breganze» rosso:

colore: rosso rubino vivo, anche intenso, eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, talvolta erbaceo con profumo intenso e persistente;

sapore: armonico, di corpo, asciutto, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Breganze» Cabernet:

colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico,

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Breganze» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Breganze» Pinot nero:

colore: rosso rubino con sfumature color mattone;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Breganze» Marzemino:

colore: rosso rubino più o meno vivace;

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: vinoso, intenso e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Breganze» Merlot:

colore: rosso rubino vivo più o meno intenso; eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:20,00g/l;

«Breganze» Tai:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e tipico;

sapore: rotondo, fresco, di corpo ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Breganze» Pinot Bianco:

colore: bianco paglierino chiaro;

odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico e vellutato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Pinot Grigio:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Vespaiolo:

colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;

odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso, giustamente aromatico;

sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, più o meno aromatico;

sapore: armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Torcolato:

colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;

odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva passita;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

zuccheri riduttori: minimo 35 gr/l;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

«Breganze» Vespaiolo spumante:

colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente;

aroma: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: pieno, rotondo, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

zuccheri riduttori: fino a 35 gr/l;

Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti, sopra indicati, per l'acidità totale minima e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon,

2. La qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a due anni con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato non può essere immesso al consumo prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la tipologia Torcolato è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

5. È vietato usare insieme alla denominazione di origine controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», e similari.

6. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «riserva» all'atto dell'immissione al consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, ed è fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

2. Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato, è obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, e chiuse unicamente con tappi raso bocca.

3. Tuttavia per le tipologie con la menzione riserva e la tipologia Breganze Torcolato è consentito l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per il confezionamento in recipienti di capacità fino a litri 0,250.

4. Ai soli fini promozionali i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di litri 6,000, 9,000 e 12,000.

08A04451

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 17 maggio 2008, ha dichiarato — ai sensi dell'art. 6 della legge 1979, n. 18 e successive modifiche — l'on. Giuseppe Bova decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la IV Circoscrizione Italia-Meridionale nella lista «Uniti nell'Ulivo per l'Europa» e lo ha sostituito con Maria Grazia Pagano che nella stessa lista e circoscrizione lo segue immediatamente.

08A04455

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Euxat»

Con la determinazinoe n. aRM - 82/2008-7168 del 3 giugno 2008, è stata revocata ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legisltivo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta: PH&T S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elenco medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: EUXAT;

confezione: 032165045;

descrizione: «10 mg capsule molli» 50 capsule molli;

farmaco: EUXAT;

confezione: 032165033;

descrizione: «10 mg capsule molli» 30 capsule molli.

08A04379

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tuclase»

Con la determinazione n. aRM - 88/2008-176 del 5 giugno 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TUCLASE.

Confezione 009928060.

Descrizione: «135MG/100ml sciroppo» flacone da 150 ml.

08A04382

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Centellase»

Con la determinazione n. aRM - 90/2008-1350 del 10 giugno 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharbenia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CENTELLASE

confezione 016222010

descrizione: «1% crema» tubo 30 g.

08A04445

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoindicate imprese, già titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle norme sopra citate, hanno cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i punzoni recanti le impronte dei marchi identificativi in loro dotazione alla Camera di commercio di Pisa che, riconosciutane la autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione;

per n. 1 punzone, recante l'impronta del marchio identificazione n. 73 - PI, già assegnato alla impresa individuale BLUGEM di Meliani Cristiano, è stata presentata presso una autorità di P.S. regolare denuncia di smarrimento.

Marchio	Denominazione	Sede
29 - PI	Argento vivo di Del Gratta Daniela	Corso Italia, 62 - Pisa
73 - PI	Blugem di Meliani Cristiano	Via delle Belle Torri, 18 - Pisa
82 - PI	Toscana Metalli S.r.l.	Via Ulisse Aldrovandi, 6 - Pisa

Pertanto, con rispettive determinazioni n. 290 del 20 maggio 2008, n. 252 del 5 maggio 2008 e n. 291 del 20 maggio 2008 il segretario generale ha disposto la cancellazione delle imprese medesime dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi.

08A04400

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Modifica del piano stralcio di assetto idrogeologico dei comuni di Gallipoli, Rignano Garganico, Venosa, Castrignano del Capo.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 5 giugno 2008 e riguarda il territorio del comune di Gallipoli (Lecce), Rignano Garganico (Foggia), Venosa (Potenza), Castrignano del Capo (Lecce). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

08A04447

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Full Service - Società cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 1029 dd. 5 giugno 2008, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Full Service - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 13 ottobre 1999, per rogito notaio dott. Furio Celletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

08A04337

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-144) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00